

## ASSICURAZIONE RC AUTO – AUTOVETTURE

### DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.1.00062

Prodotto: HiDrive Box

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

#### Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "HiDrive Box" è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture (e veicoli ad uso promiscuo) per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta. L'assicurazione RCA è prestata nella forma di tariffa Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti, eventualmente abbinabile ad una franchigia fissa a tuo carico.

L'auto-installazione sull'autovettura della "BlackBox" permetterà che il tuo premio di rinnovo -grazie ai dati telematici rilevati dal sistema satellitare collegato ad una piattaforma di servizio di un provider esterno, in base al tuo stile di guida e alle tue abitudini di guida- sarà calcolato in modo proporzionale alle risultanze dei dati osservati nel periodo di copertura.



#### Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle sue esigenze assicurative:

✓ **Responsabilità Civile.** La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche:

- la circolazione in aree private, ad esclusione di quelle aeroportuali;
- la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo e la responsabilità civile da incendio del veicolo, quest'ultima con un limite massimo di Euro 250.000,00.

✓ **Furto/Incendio.** La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli "accessori" e, se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi di incendio, furto e rapina.

- **Cristalli.** La Compagnia ti rimborsa, nei limiti ed alle condizioni previste, le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo, danneggiati a seguito di rottura accidentale o fatto di terzi. Se ti rechi presso un riparatore convenzionato, non dovrai anticipare denaro e non ti verrà applicata alcuna franchigia.

Alla garanzia Furto/Incendio, puoi aggiungere una o più garanzie accessorie (a fronte del pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo), a copertura di:

- **Eventi socio-politici** (tumulti, scioperi, ecc.) - **vandalismo**
- **Fenomeni naturali** (grandine, frane, alluvioni, terremoti, ecc.)
- **Pack Eventi** (danni al box, urto animali selvatici, fermo macchina, rimborso varie spese, fenomeno elettrico, ecc.)

✓ **Guasti accidentali.** La garanzia MaxiKasko ti copre dai danni subiti dal veicolo, compresi gli optional e gli apparecchi stabilmente installati sul veicolo, in conseguenza di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Puoi sottoscrivere la presente garanzia anche nella formula Kasko SempreRagione e Kasko SempreRagione Easy, con prestazioni/operatività limitate.

✓ **Infortuni Conducente.** L'assicurazione vale per gli infortuni che possa subire il conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo oppure quando sale o scende dal medesimo, carica o scarica bagagli, merci o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti al veicolo durante il viaggio.



#### Che cosa non è assicurato?

✗ **Responsabilità Civile.** Non sono coperti i veicoli:

- con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservazione della normativa vigente che ne disciplina l'utilizzo;
- dati a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale;
- adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

✗ **Furto/Incendio.** Sono esclusi i danni:

- agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo;
- derivanti da furto dei cristalli perimetrali se non conseguenti a furto totale del veicolo.

✗ **Guasti accidentali.** Sono esclusi i danni:

- agli pneumatici, agli apparecchi audiofonovisivi (compresi navigatori satellitari e simili) ed a tutti gli apparecchi non stabilmente fissati sul veicolo;
- durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili.

✗ **Infortuni Conducente.** Sono esclusi i danni:

- se il conducente è privo dell'abilitazione alla guida prescritta dalle disposizioni vigenti;
- in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

✗ **Assistenza Stradale, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** La garanzia non opera se non hai contattato tempestivamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni singola copertura offerta dalla presente garanzia non può essere prestata per più di 3 volte in un anno assicurativo.

✗ **Assistenza Telematica, fornita da Octo Telematics Italia S.r.l.** La garanzia non opera in caso di mancata installazione e/o attivazione non corretta del dispositivo BlackBox, che comportano una revisione del contratto.

✗ **Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p.A.** La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del conducente che non sia in regolare possesso della patente di guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo.



## Che cosa è assicurato?

✓ **Assistenza Plus.** La presente garanzia ti offre prestazioni di "Assistenza Telematica" e "Assistenza Stradale" al veicolo e alle persone tramite centrali operative in funzione 24 ore su 24. Sono assicurate, nei limiti ed alle condizioni pattuite, le seguenti principali prestazioni di "**Assistenza Stradale**" fornite da Europ Assistance Italia S.p.A.:

- Traino del veicolo o recupero a mezzo pianale;
- Officina mobile in Italia - Depannage;
- Recupero del veicolo fuori strada;
- Supporto alla compilazione del CID/CAI;
- Autovettura in sostituzione;
- Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
- Spese d'albergo;
- Demolizione del veicolo in Italia;
- Consulenza medica ed invio di autoambulanza;
- Rientro passeggeri/prosecuzione viaggio/autista;
- Accompagnamento minori/viaggio di un familiare/interprete;
- Rimpatrio sanitario/salma.

La garanzia "**Assistenza Telematica**", fornita da Octo Telematics Italia S.r.l., prevede la geolocalizzazione del veicolo in caso di crash con l'attivazione automatica delle prestazioni, nonché la ricerca del veicolo in caso di furto o rapina.

✓ **Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p.A.**

La Compagnia assicura, nei limiti ed alle condizioni pattuite, le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendono necessarie a tutela dei Tuoi diritti, derivanti dall'uso o dalla proprietà del veicolo assicurato, quali:

- gli onorari e le competenze del legale incaricato;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- gli onorari per l'intervento di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da DAS S.p.A.

✓ **Per la sezione Responsabilità Civile.** La Compagnia ti concede l'estensione della garanzia anche in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, limitando la rivalsa nei confronti del conducente e/o dell'Assicurato al 10% del danno risarcito al terzo danneggiato, con il massimo di Euro 500,00.

Per questa sezione, puoi inoltre scegliere di sottoscrivere anche una o più delle seguenti **personalizzazioni di garanzia**, che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio:

- Guida esclusiva;
- Guida esperta;
- Traino di rimorchio (rischio della circolazione)
- Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa per stato di ebbrezza.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



## Ci sono limiti di copertura?

! **Responsabilità Civile.** L'assicurazione non opera se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme relative alla revisione periodica; per danni, di qualsiasi natura, del conducente nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle cose del proprietario del veicolo (e simili), del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.

! **furto/Incendio.** L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da semplice bruciature non seguite da incendio; subiti agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; da mancato godimento del bene, le spese di ricovero e le migliorie apportate al veicolo in fase di riparazione.

! **Guasti accidentali.** L'assicurazione non opera per danni cagionati da traino attivo e passivo o da spinta a mano, nonché in caso di danni agevolati da dolo o in caso di guida in stato di ebbrezza; inoltre non sono assicurati i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme relative alla revisione periodica, nonché i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo.

! **Infortuni conducente.** Sono esclusi gli infortuni avvenuti quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, quelli derivanti da uso di stupefacenti o psicofarmaci, nonché quelli derivanti da partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi infortuni derivanti da infarto, da ernie, da atti di guerra e sommosse e da calamità naturali.

! **Assistenza Stradale, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.**

Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il veicolo; abuso di alcool, stupefacenti e psicofarmaci; calamità naturali, guerre ed esplosioni nucleari.

! **Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p.A.**

La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie; per gli oneri fiscali; per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari. DAS S.p.A. gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi per la fase giudiziale e difesa penale.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
- ✓ Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), l'assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato in formato cartaceo stampato a colori (NB: non è infatti ammesso il formato digitale), che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.



## Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritieri alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza Plus, devi telefonare immediatamente ai numeri verdi indicati in polizza.

Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.



## Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario.

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.


Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



## Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.



# Assicurazione R.C. – AUTO



La tua Assicurazione svizzera

## Autovetture (ed autoveicoli ad uso promiscuo)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. Autovetture)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

### Hi-Drive Box

Data ultimo aggiornamento: 1 Dicembre 2019

Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi R.C.A., per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: [www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it); e-mail: [infoclienti@helvetiaitalia.it](mailto:infoclienti@helvetiaitalia.it); PEC: [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it).

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Compagnia del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Compagnia con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. opera nel settore degli Affinity Group, ovvero gruppi di persone che presentano caratteristiche omogenee per i quali creare prodotti, tariffe e condizioni su misura, nonché applicare metodi e sistemi atti a semplificare l'accesso ai servizi assicurativi da parte dei singoli individui.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 43.734.079 di cui Euro 15.600.000 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 10.413.460 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo:

[https://www.helvetia.com/content/dam/os/it/web/it/SFCR\\_Helvetia\\_Italia\\_Assicurazioni\\_2018.pdf](https://www.helvetia.com/content/dam/os/it/web/it/SFCR_Helvetia_Italia_Assicurazioni_2018.pdf)

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2018.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2018
Solvency Capital Requirement (SCR)	26.725.308
Minimun Capital Requirement (MCR)	8.134.374
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	45.050.647
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	42.642.836
Solvency Capital Ratio*	168,57%

(\*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

HIDrive è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture (e veicoli ad uso promiscuo) per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrono i presupposti.

L'auto-installazione sull'autovettura della "BlackBox" permetterà che il tuo premio di rinnovo -grazie ai dati telematici rilevati dal sistema satellitare collegato ad una piattaforma di servizio di un Provider esterno, in base al tuo stile di guida e alle tue abitudini di guida- sarà calcolato in modo proporzionale alle risultanze dei dati osservati nel periodo di copertura.

La BlackBox può essere concessa in comodato d'uso gratuito da un Provider esterno al Contraente o di proprietà dello stesso, se equiparabile per requisiti tecnologici a quello fornito dal Provider esterno. A tal fine è prevista la sottoscrizione del "Contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia" per accettazione delle disposizioni contenute nelle "Condizioni Generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia".

L'assicurazione RCA è prestata nelle seguenti forma di tariffa: (i) Bonus/Malus, che prevede riduzioni e maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti, cui si aggiungono 5 ulteriori classi di merito previste dalla Compagnia (l'insieme delle 23 classi costituisce le classi aziendali); (ii) Franchigia, per i soli contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica).

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici nonché la difesa dell'Assicurato in sede penale.

<b>Massimali</b>	<p>La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di € 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.</p>
<b>Garanzie estese</b>	<p>Le seguenti garanzie sono sempre operanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rinuncia parziale al diritto di rivalsa</b> Fatta eccezione per contratti stipulati ai sensi dell'estensione di garanzia "Autovetture ad uso privato - Tipo di guida", la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing) nei casi sottoindicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>guida con patente idonea, ma scaduta</u>: quando il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa;</li> <li>- <u>guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità</u>: quando il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole entrambi gli esami teorici e pratici di idoneità presso l'ufficio della direzione provinciale della M.C.T.C. e che risulti in attesa del rilascio materiale del documento da parte della prefettura;</li> <li>- <u>fatto di figli minori</u>: nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone;</li> <li>- <u>veicoli in uso a persone diverse dal proprietario/locatario</u>: quando il veicolo indicato in polizza è concesso in uso, locazione, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;</li> <li>- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>La Compagnia, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Veicolo adibito a scuola guida</b> La garanzia copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.</li> <li>• <b>Responsabilità civile dei trasportati</b> La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.</li> <li>• <b>Responsabilità civile da incendio</b> La Compagnia garantisce l'Assicurato per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione con il limite massimo di € 250.000,00.</li> <li>• <b>Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture dati a noleggio con conducente</b> Nei casi di cui all'oggetto, la Compagnia assicura la responsabilità dell'Assicurato o comunque del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.</li> <li>• <b>Danni patrimoniali puri</b> La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a</li> </ul>

	terzi in conseguenza di un pregiudizio economico, che non è conseguenza di danno a cose o danno a persone, fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per evento e per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi aggiuntivo rispetto al massimale R.C.A. indicato in polizza.
<b>Tipo di guida</b>	<p>La polizza prevede le seguenti personalizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GUIDA ESPERTA</b> - Concedibile solo per autovettura ad uso privato avente quale unico Intestatario al P.R.A. una persona fisica di età pari o superiore ad anni 26. Il Contraente pattuisce che la guida dell'autovettura assicurata viene limitata esclusivamente a soggetti aventi età pari o superiore ad anni 26. Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.</li> <li>• <b>GUIDA ESCLUSIVA</b> - Concedibile solo per autovettura ad uso privato avente quale unico Intestatario al P.R.A. una persona fisica. Il Contraente pattuisce che la guida dell'autovettura assicurata viene limitata esclusivamente all'Intestatario al P.R.A. del veicolo stesso. Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente diverso dall'Intestatario al P.R.A., fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.</li> </ul>

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

##### OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

<b>Veicoli azionati elettricamente</b>	Se il veicolo è azionato elettricamente si applica una riduzione sul premio.
--	--

##### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Veicoli con traino - rischio della circolazione</b>	Quando sia dichiarato in polizza che il veicolo assicurato traina rimorchi identificati con targa propria (roulotte, carrello tenda e simili) si applica un sovrappremio. Per tali rimorchi, se immatricolati al PRA, deve inoltre essere stipulata una polizza separata per la copertura del rischio della sosta.
<b>Rischi non contemplati in tariffa</b>	Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa della Compagnia, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione.
<b>Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa per stato di ebbrezza</b>	Relativamente al veicolo indicato in polizza, la Compagnia rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando lo stesso veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

#### Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

##### GARANZIA "FURTO/INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)

<b>Garanzie di base</b>	<p>La garanzia "FURTO E INCENDIO" è volta ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di perdita totale o danneggiamento (danno parziale), in conseguenza di furto, rapina e incendio. È comunque fatto salvo quanto espressamente previsto per il caso di furto di parti amovibili.</p> <p>Sono altresì inclusi in garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni subiti dal veicolo in caso di tentativo di furto o rapina, purché strumentalmente connessi a tali fatti;</li> <li>• i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento;</li> <li>• il furto di radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare, purché stabilmente fissati sul veicolo ed assicurati;</li> <li>• i danni causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;</li> <li>• i danni derivanti dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall'azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.</li> </ul> <p>Sono inoltre inclusi i danni per furto parziale tramite asportazione di parti amovibili (interne od esterne) oppure di componenti fissate al resto della struttura del veicolo per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro.</p> <p>La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro. Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa riferimento al valore indicato nella rivista "QUATTRORUOTE/INFOCAR" senza l'applicazione dei coefficienti di riduzione o aumento di valore relativi alle condizioni di usura, percorrenza e manutenzione del veicolo e, per quelli non quotati in detta rivista al valore medio relativo ai bollettini "EUROTAX", riferendosi per entrambe le pubblicazioni al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>La Compagnia, in caso di prosecuzione del contratto, aggiorna automaticamente il valore assicurato al valore commerciale secondo le indicazioni della rivista QUATTRORUOTE/INFOCAR; è facoltà del Contraente richiedere alla Compagnia un diverso valore assicurato.</p>
-------------------------	--

	<p>Il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.</p> <p>La liquidazione del danno Furto/Incendio è inoltre soggetta alle regole di seguito riportate:</p> <p>In caso di danno parziale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;</li> <li>oltre il primo e fino al quinto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, selleria, motore e sue parti, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso.</li> <li>oltre il quinto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con applicazione del degrado d'uso per tutte le parti del veicolo assicurato.</li> </ol> <p>In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro.</p> <p>In caso di danno totale, quando il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, la Compagnia, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, liquida l'importo in essa indicato.</p>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<p><b><u>L'assicurazione viene prestata per le garanzie definite di seguito, singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro, valide se espressamente richiamate in polizza.</u></b></p> <p><b><u>CRISTALLI</u></b> La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli perimetrali (esclusi gli specchietti retrovisori ed i gruppi ottici) del veicolo assicurato a seguito di rottura per causa accidentale.</p> <p><b><u>EVENTI SOCIO POLITICI – ATTI DI VANDALISMO</u></b> A parziale deroga delle Esclusioni previste, la Compagnia indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e sabotaggio e vandalismo.</p> <p><b><u>FENOMENI NATURALI</u></b> Sempre in deroga alle Esclusioni previste, La Compagnia indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo, a seguito di trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve, alluvioni, inondazioni, terremoti. Resta inteso che in caso di sinistro la Compagnia si riserva il diritto di svolgere tutti gli accertamenti atti a verificare il reale accadimento dell'evento naturale denunciato. Premesso che la garanzia "Pacchetto Più", è prestata ad un tasso globale per unità di rischio, si prende e si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 15 giugno 1984, il premio imputabile alle coperture terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche e fenomeni connessi di cui al presente articolo, è pari al 10% del premio annuo imponibile della garanzia stessa.</p> <p><b><u>PACK EVENTI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incendio al box;</li> <li>• Collisione con veicolo non identificato o non assicurato;</li> <li>• Circolazione abusiva;</li> <li>• Danni ai bagagli;</li> <li>• Ripristino del sistema antifurto;</li> <li>• Garanzia trasporto su treni e navi traghetti;</li> <li>• Urto contro animali, pedoni, ciclisti;</li> <li>• Fermo macchina;</li> <li>• Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà;</li> <li>• Spese per la duplicazione della patente di guida;</li> <li>• Garanzia tassa automobilistica;</li> <li>• Spese di recupero e parcheggio;</li> <li>• Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo;</li> <li>• Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada;</li> <li>• Fenomeno elettrico.</li> </ul>
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p>  In aggiunta a quanto previsto nel DIP Dannì la Compagnia non indennizza l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni;</li> <li>• sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e sabotaggio</li> <li>• trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine.</li> </ul> <p>  Relativamente agli optionals, agli apparecchi audiofonovisivi (ad es. radiotelefoni, apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare e similari) e agli accessori non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l'effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nel valore complessivo, preso come base per la determinazione del premio. Per tali optionals/accessori, l'indennizzo non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata. È verificato il sinistro.</p> <p>  In caso di danno parziale, non sono in ogni caso risarcibili i guasti meccanici e all'impianto idraulico subiti dal veicolo durante la circolazione in occasione di furto.</p>

	<p>  Sono altresì esclusi i danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collusione, urto o ribaltamento;</p> <p>  In caso di furto parziale tramite asportazione di parti amovibili (interne od esterne) oppure di componenti fissate al resto della struttura del veicolo per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro, la Compagnia è sollevata da ogni obbligo di indennizzo se l'Assicurato non fornisce prova dell'avvenuta sostituzione delle medesime, mediante produzione di idonea documentazione fiscale: tale ultima locuzione è intesa tassativamente quale fattura o ricevuta fiscale non essendo ammessi equipollenti. In alternativa l'Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia al fine di ottenere direttamente in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso il ripristino delle parti asportate/danneggiate.</p> <p>  Con riferimento alla clausola valida solo se espressamente richiamata in polizza "Cristalli" non sono indennizzabili le rigature, segnature, screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché gli eventuali danni causati ad altre arti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. Inoltre, non sono compresi i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.</p> <p>  Con riferimento alla clausola valida solo se espressamente richiamata in polizza "Eventi Socio Politici - Atti di Vandalismo" sono esclusi i danni da circolazione, non configurabili come atti di vandalismo.</p> <p>  Con riferimento alla clausola valida solo se espressamente richiamata in polizza "Fenomeni Naturali" è applicabile solo in quanto non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità.</p> <p>  Relativamente alla liquidazione del danno in caso di danno parziale, quando il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione viene effettuata con applicazione del degrado relativamente ai <b>ricambi tipicamente soggetti ad usura, quali ad esempio batteria, selleria, motore e sue parti, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà applicato il degrado d'uso</b>.</p> <p><b>In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro.</b></p> <p>  Con riferimento agli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo, ove non siano trascorsi più di sei (=6) mesi dalla data dell'acquisto di ciascun apparecchio, saranno liquidati in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto stesso.</p> <p>  La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza. Tale franchigia o scoperto con relativo importo minimo verrà applicato in misura ridotta in caso di intervento effettuato presso un riparatore del network convenzionato con la Compagnia, il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalle varie convenzioni.</p> <p>Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:</p>					
<b>Garanzie</b>						
<b>Scoperti</b>						
<b>Franchigie</b>						
<b>Limiti di indennizzo</b>						
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>						
Cristalli	-	Ove l'intervento sia effettuato presso un riparatore non convenzionato, si applica una franchigia fissa di € 100.	Fino alla concorrenza di € 1.000 per evento e per anno assicurativo.			
Eventi socio Politici – Atti di Vandalismo	Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato.	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata per la Garanzia Incendio e Furto (il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro).			
Fenomeni Naturali	Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato.	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata per la Garanzia Incendio e Furto (il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro).			
<b>Garanzie relative al PACK EVENTI</b>						
Incendio al Box	-	-	Fino alla concorrenza di € 3.000,00.			

	Collisione con veicolo non identificato o non assicurato	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Targato non identificato, in seguito a danni gravi alla persona, con il limite degli importi non risarcibili dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada.</li> <li>- Targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione RC, fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo.</li> </ul>
	Circolazione abusiva	-	-	-	-	Forma primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Danni ai bagagli	-	-	-	-	Fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per annualità assicurativa.
	Ripristino del sistema antifurto	-	-	-	-	Fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per annualità assicurativa.
	Garanzia del trasporto su treni e navi traghetto	-	-	-	-	Nei limiti delle Condizioni e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per annualità assicurativa.
	Urto contro animali, pedoni e ciclisti	Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato.	-	-	-	Limite massimo di indennizzo € 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa (anche nel caso in cui il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultasse superiore).
	Fermo macchina	-	-	-	-	Indennità fissa di € 25,00 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo e per un massimo di 20 giorni per evento e per annualità assicurativa.
	Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per incendio, furto totale o rapina che comportino perdita totale del veicolo: fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo.</li> <li>- Per incendio, furto, smarrimento non seguito dal ritrovamento, delle targhe fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.</li> </ul>
	Duplicazione patente	-	-	-	-	Fino a un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.
	Garanzia tassa automobilistica	-	-	-	-	Fino a un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.
	Spese di recupero e parcheggio	-	-	-	-	Fino a un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.
	Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo	-	-	-	-	Fino a un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.
	Danni all'interno della carrozzeria per soccorso alle vittime della strada	-	-	-	-	Fino a un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.
	Fenomeno elettrico	-	-	-	-	Fino a un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.

<b>GARANZIA "KASKO" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>La Garanzia Kasko può essere sottoscritta, <b>esclusivamente su contratti riferiti a nuovi rischi e soltanto qualora risulti assicurata la garanzia FURTO E INCENDIO</b>, nelle presenti formule:</p> <p><b>MAXIKASCO</b>  La Compagnia indennizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni e fino alla concorrenza della somma assicurata come indicate in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada verificatisi durante la circolazione.  La Compagnia rinuncia comunque all'azione di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi.</p> <p><b>SEMPRERAGIONE</b>  La Compagnia indennizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni e fino alla concorrenza della somma assicurata come indicati in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, per sinistri verificatisi durante la circolazione, in conseguenza di:  - collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati,  - urto contro animali selvatici, randagi e/o pedoni e ciclisti, tutti purché identificati, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.  La Compagnia rinuncia comunque all'azione di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi.</p> <p><b>SEMPRERAGIONE EASY</b>  La Compagnia indennizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni indicate in polizza e dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, per sinistri verificatisi durante la circolazione, esclusivamente in conseguenza di:  - collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati,  - urto contro animali selvatici, randagi e/o pedoni e ciclisti, tutti purché identificati, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.  La copertura è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, senza pertanto applicazione, ai fini della liquidazione del danno, della regola proporzionale in caso di assicurazione del veicolo soltanto per una parte del suo valore.  La Compagnia rinuncia comunque all'azione di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi.</p> <p>La liquidazione del danno "KASKO" viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro. Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa riferimento al valore indicato nella rivista "QUATTRORUOTE/INFCAR" senza l'applicazione dei coefficienti di riduzione o aumento di valore relativi alle condizioni di usura, percorrenza e manutenzione del veicolo e, per quelli non quotati in detta rivista al valore medio relativo ai bollettini "EUROTAX", riferendosi per entrambe le pubblicazioni al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.  In ogni caso, il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.  La liquidazione del danno Kasko è inoltre soggetta alle regole sotto riportate:  In caso di danno parziale:  a) per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;  b) oltre il primo e fino al quinto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, selleria, motore e sue parti, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso.  c) oltre il quinto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con applicazione del degrado d'uso per tutte le parti del veicolo assicurato.  In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro.  In caso di danno totale, quando il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, la Compagnia, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, liquida l'importo in essa indicato, decurtato del valore del relitto.  Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, resta ferma la decurtazione del valore del relitto.  Si considera perdita totale del veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, siano di entità superiore al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.</p>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non previste.
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalsa</b>	<p>I Sono esclusi dalla garanzia i danni derivati al veicolo in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni;</li> <li>• tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;</li> </ul>

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
  - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- o comunque i danni:
- indiretti di qualsiasi genere (mancato uso, deprezzamento, ecc.);
  - agli pneumatici;
  - avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
  - occorsi in occasione di furto o rapina ovvero consequenti a detti eventi;
  - avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
  - avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
  - provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- | Sono esclusi dalla garanzia gli optionals/accessori di cui non sia stata documentata l'effettiva installazione; in ogni caso per tali optionals/accessori il risarcimento non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata;
- | Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
- | Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Tale norma non si applica in caso di selezione della forma di garanzia denominata SEMPRERAGIONE EASY.
- | Con riferimento alle garanzie MAXIKASKO, SEMPRERAGIONE e SEMPRERAGIONE EASY, non è concesso l'inserimento al rinnovo;
- | Con riferimento alle garanzie MAXIKASKO, SEMPRERAGIONE e SEMPRERAGIONE EASY nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, la Compagnia si riserva l'esercizio dell'azione di rivalsa, a norma dell'art. 1916 del Codice Civile, per il recupero dell'indennizzo corrisposto.
- | Con riferimento alle garanzie MAXIKASKO e SEMPRERAGIONE, la Compagnia indennizza l'assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata.
- | Con riferimento alla garanzia SEMPRERAGIONE e SEMPRERAGIONE EASY, queste non si applicano ai danni subiti in conseguenza dell'urto con animali selvatici, randagi e/o pedoni e ciclisti se non identificati ed ove non sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza da consegnare alla Compagnia;
- | Il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.
- | La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza. Tale franchigia o scoperto con relativo importo minimo verrà applicato in misura ridotta in caso di intervento effettuato presso un riparatore del network convenzionato con la Compagnia, il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalle varie convenzioni.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Scoperti (*)	Franchigie	Limiti di indennizzo
<b>Sezione Guasti accidentali</b>			
<b>Maxikasko</b>	Come indicato in polizza.	Come indicato in polizza.	Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza.
<b>Sempreragione</b>	Come indicato in polizza.	Come indicato in polizza.	Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza.
<b>Sempreragione Easy</b>	Come indicato in polizza.	Come indicato in polizza.	€ 3.000,00 per evento e per anno assicurativo.

(\*) Lo scoperto/franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia.

Per tutte le forme di garanzia, **ad esclusione della SEMPRERAGIONE EASY**, in caso di sinistri ove risulti totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'ammontare del danno risarcibile dalla Compagnia in virtù delle presenti garanzie sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, entro il valore commerciale del veicolo assicurato, nei limiti delle condizioni e del massimale indicato in polizza. In nessun caso l'indennizzo complessivo del danno, cumulato con quello corrisposto all'Assicurato in ambito RCA, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.

<b>GARANZIA "TUTELA LEGALE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>La Compagnia assicura, alle condizioni del presente contratto e con un massimale determinato per sinistro, come indicato in polizza, il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato assunti in garanzia, e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese di assistenza stragiudiziale;</li> <li>- gli oneri per l'intervento di un legale;</li> <li>- gli oneri per l'intervento di un perito, approvato dalla Direzione Generale di DAS e/o nominato dall'Autorità Giudiziaria;</li> <li>- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;</li> <li>- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;</li> <li>- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Direzione Generale DAS;</li> <li>- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;</li> <li>- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.</li> </ul> <p>Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l'uso del veicolo identificato in polizza e riguardano la tutela dei diritti che l'Assicurato pretende lesi, e precisamente qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subisca danni extracontrattuali, dovuti a fatto illecito di terzi;</li> <li>- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;</li> <li>- debba sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;</li> <li>- abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCA;</li> <li>- debba ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.</li> </ul> <p>Oltre all'Assicurato, i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall'Assicurato quando siano alla guida del veicolo individuato in polizza, sempreché non siano in contrasto di interesse con l'Assicurato. In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato.</p>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non previste.
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>  L'assicurazione è limitata ai sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.</li> <li>  In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende o non è operante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li> <li>• per controversie relative a responsabilità extracontrattuale delle persone assicurate;</li> <li>• per multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;</li> <li>• se il conducente non è in possesso dei requisiti o comunque non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Tuttavia la garanzia è operante nel caso di guida con patente idonea, ma scaduta, purché l'Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro novanta giorni dalla data del sinistro;</li> <li>• se il veicolo assicurato sia usato in difformità da quanto previsto dai documenti di circolazione;</li> <li>• in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;</li> <li>• per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Compagnia.</li> </ul> </li> <li>  La garanzia opera con il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro.</li> </ul>

<b>GARANZIA "INFORTUNI DEL CONDUCENTE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>L'assicurazione viene prestata per gli infortuni che possono occorrere al conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza di incidente stradale; l'assicurazione vale anche nel caso in cui il conducente a seguito di fermata accidentale del veicolo assicurato, si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.</p> <p>È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Qualora il conducente sia persona diversa dall'Assicurato, la garanzia è operante a condizione che lo stesso sia stato autorizzato alla guida dall'Assicurato medesimo.</p> <p>Sono considerati infortuni, durante la guida e sono quindi compresi in garanzia anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas e vapori;</li> <li>- i colpi di sole o di calore;</li> <li>- l'annegamento;</li> <li>- l'assideramento o il congelamento;</li> <li>- la folgorazione;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale;</li> <li>- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche grave;</li> <li>- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine.</li> </ul> <p><b>Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato</b>, fermo l'obbligo di denuncia, la Compagnia liquida la somma assicurata indicata in polizza per il caso morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.</p> <p><b>Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente</b>, fermo l'obbligo di denuncia, la Compagnia liquida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intera somma assicurata indicata in polizza, nel caso di invalidità permanente totale e assoluta;</li> <li>- una indennità proporzionale a tale somma, in relazione al grado di invalidità residuata, nel caso di invalidità permanente parziale.</li> </ul> <p>L'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, con riferimento alla tabella INAIL indicata all'allegato 1 del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche. Nei casi di invalidità non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Le invalidità permanenti pari o superiori all'80% del totale vengono liquidate al 100%.</p> <p>La Compagnia corrisponde l'indennizzo per gli esiti diretti ed esclusivi ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.</p>																																
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non previste.																																
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p><b>! L'assicurazione non è operante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in occasione di guerra, anche se non dichiarata, e insurrezione generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;</li> <li>• nel caso di ernia di qualsiasi tipo, di malore o stato di incoscienza causato da infermità mentale (sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forma maniaco depressiva, stato paranoico, altra infermità mentale di gravità analoga);</li> <li>• in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati od accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);</li> <li>• in caso di delitti e atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;</li> <li>• in caso di infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni.</li> </ul> <p><b>! L'indennizzo per il caso di morte</b> non è cumulabile con quello per invalidità permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.</p> <p>Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #FF9966; color: white;"> <th><b>Garanzie</b></th> <th><b>Scoperti</b></th> <th><b>Franchigie</b></th> <th><b>Limiti di indennizzo</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #FF9966; color: white;"> <td colspan="4"><b>Sezione Infortuni Del Conducente</b></td> </tr> <tr style="background-color: #FF9966; color: white;"> <td colspan="4"><b>Morte da infortunio</b></td> </tr> <tr> <td><b>Morte</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Intera somma assicurata.</td> </tr> <tr style="background-color: #FF9966; color: white;"> <td colspan="4"><b>Invalidità permanente da infortunio</b></td> </tr> <tr> <td><b>Invalidità permanente da infortunio fino al 3%</b></td> <td>-</td> <td>Nessun indennizzo.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Invalidità permanente parziale superiore al 3%</b></td> <td>-</td> <td>Indennità proporzionale alla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità residuata.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Invalidità permanente superiore al 80%</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Intera somma assicurata.</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Garanzie</b>	<b>Scoperti</b>	<b>Franchigie</b>	<b>Limiti di indennizzo</b>	<b>Sezione Infortuni Del Conducente</b>				<b>Morte da infortunio</b>				<b>Morte</b>	-	-	Intera somma assicurata.	<b>Invalidità permanente da infortunio</b>				<b>Invalidità permanente da infortunio fino al 3%</b>	-	Nessun indennizzo.	-	<b>Invalidità permanente parziale superiore al 3%</b>	-	Indennità proporzionale alla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità residuata.	-	<b>Invalidità permanente superiore al 80%</b>	-	-	Intera somma assicurata.
<b>Garanzie</b>	<b>Scoperti</b>	<b>Franchigie</b>	<b>Limiti di indennizzo</b>																														
<b>Sezione Infortuni Del Conducente</b>																																	
<b>Morte da infortunio</b>																																	
<b>Morte</b>	-	-	Intera somma assicurata.																														
<b>Invalidità permanente da infortunio</b>																																	
<b>Invalidità permanente da infortunio fino al 3%</b>	-	Nessun indennizzo.	-																														
<b>Invalidità permanente parziale superiore al 3%</b>	-	Indennità proporzionale alla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità residuata.	-																														
<b>Invalidità permanente superiore al 80%</b>	-	-	Intera somma assicurata.																														

<b>GARANZIA "ASSISTENZA PLUS" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)</b>	
	<p>La garanzia "Assistenza Plus" ti offre prestazioni di "Assistenza Telematica" e "Assistenza Stradale" al veicolo e alle persone tramite centrali operative in funzione 24 ore su 24.</p> <p>Nell'ambito della garanzia, attivabile solo per polizza RCA abbinata alla presenza di valido impianto satellitare, la Compagnia fornisce prestazioni di:</p> <p><b>ASSISTENZA SATELLITARE</b></p> <p>Tramite l'utilizzo dei dati rilevati dalla BlackBox prevede la geo-localizzazione del veicolo e l'attivazione automatica delle prestazioni in caso di crash. In particolare la Sala Operativa di <b>Octo Telematics Italia S.r.l.</b> in caso di richiesta di assistenza generata dal Contraente e/o dal "Contatto" (indicato dal Contraente quale utilizzatore prevalente dell'autovettura), qualunque sia la modalità d'origine, caso per caso, potrà provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla verifica e gestione delle richieste di soccorso e/o assistenza, in caso di richiesta di assistenza generata dal Contraente e/o dall'Utilizzatore prevalente dell'autovettura;</li> <li>- all'inoltro delle richieste di soccorso meccanico, complete di posizione del veicolo, alla Struttura Organizzativa che eroga il servizio di assistenza secondo le modalità dettagliate nelle norme che regolano l'assicurazione "Assistenza Stradale", di cui alla sezione E delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia e per la quale ha corrisposto il relativo premio;</li> <li>- alla verifica e gestione dell'allarme crash o mini crash generato automaticamente dal sistema e pervenuto alla Sala operativa, con inoltro della segnalazione alla Struttura Organizzativa che eroga il servizio di "Assistenza Stradale" sia in caso di mancato contatto con il Conducente, ma in presenza di elementi obiettivi e riscontrabili dagli operatori, che in caso di conferma del sinistro o di una situazione di necessità da parte del Conducente.</li> </ul> <p>Il Centro Servizi di Octo provvede inoltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevare, elaborare, raccogliere i dati di utilizzo del veicolo ed i dati relativi ai sinistri avvenuti durante la circolazione stradale e a trasmetterli in forma aggregata alla Compagnia;</li> <li>- fornire le credenziali di accesso, riservato per il Contraente, mediante l'invio tramite e-mail o sms, al sito web <a href="http://www.octotelematics.it">www.octotelematics.it</a> per la visualizzazione dei dati di utilizzo del veicolo e dei dati registrati in caso di sinistro.</li> </ul> <p>La Compagnia rende invece disponibile l'accesso, riservato per il Contraente, all'APP howUdrive per la visualizzazione dei dati di utilizzo del veicolo e dei dati registrati in caso di sinistro, mediante identificazione con dati univoci.</p>
<b>Garanzie di base</b>	
<p><b>ASSISTENZA STRADALE</b></p> <p>La Compagnia si avvale per la gestione e liquidazione sinistri di <b>Europ Assistance Italia S.p.A.</b>, operano le seguenti garanzie:</p> <p><b>PRESTAZIONI SEMPRE ASSICURATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traino;</li> <li>• Officina Mobile in Italia - Depannage;</li> <li>• Recupero del veicolo fuori strada;</li> <li>• Demolizione del veicolo in Italia;</li> <li>• Consulenza medica;</li> <li>• Invio di autoambulanza in Italia;</li> <li>• Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;</li> <li>• Invio infermiere al domicilio in Italia;</li> <li>• Invio fisioterapista al domicilio in Italia;</li> <li>• Consegnas spesa a domicilio in Italia;</li> <li>• Collaboratrice familiare in Italia;</li> <li>• Auto in sostituzione in Italia / Stop &amp; Go;</li> <li>• Auto in sostituzione in Italia;</li> <li>• Assistenza telefonica (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito).</li> </ul> <p><b>PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva;</li> <li>• Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato;</li> <li>• Rientro dal centro ospedaliero attrezzato;</li> <li>• Spese d'albergo;</li> <li>• Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio;</li> <li>• Invio pezzi di ricambio;</li> <li>• Autista a disposizione;</li> <li>• Viaggio per il recupero del veicolo;</li> <li>• Recupero del veicolo a mezzo pianale;</li> <li>• Anticipo spese di prima necessità;</li> <li>• Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI.</li> </ul> <p><b>PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viaggio di un familiare;</li> <li>• Accompagnamento minori;</li> <li>• Prolungamento soggiorno;</li> <li>• Interprete a disposizione;</li> <li>• Anticipo spese legali;</li> <li>• Anticipo delle cauzioni penale e civile;</li> <li>• Rimpatrio sanitario;</li> <li>• Rientro salma;</li> <li>• Trasmissione messaggi urgenti.</li> </ul>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non previste.
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p>  Con riferimento alla garanzia "<b>Assistenza PLUS</b>" si evidenziano i limiti ed esclusioni previsti:</p> <p>  Le prestazioni del servizio "Assistenza Satellitare" potranno essere fornite dalla Compagnia, compatibilmente con le norme giuridiche del luogo in cui avviene l'intervento, <b>solo ed esclusivamente se la Sala Operativa di Octo ha ricevuto la localizzazione del veicolo al momento dell'evento</b> e sono state attivate secondo le modalità previste dalla garanzia.</p> <p>  Qualora il Contraente non usufruisca o usufruisca parzialmente per sua scelta o negligenza di una o più prestazioni previste dalla garanzia "Assistenza Stradale" nell'anno di competenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>  <b>Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non abilitazione del conducente alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;</li> <li>• gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti;</li> <li>• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;</li> <li>• dolo dell'Assicurato;</li> <li>• malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;</li> <li>• abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;</li> <li>• suicidio o il tentato suicidio.</li> <li>• stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <a href="https://ihsmarkit.com/products/country-risk-analysis-forecasting.html">https://ihsmarkit.com/products/country-risk-analysis-forecasting.html</a> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.</li> </ul> <p>Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.</p> <p>Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.</p> <p>Non è possibile inoltre erogare prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.</p> <p>  <b>Ferme restando le differenti limitazioni inserite all'interno delle prestazioni "Assistenza Stradale", sono operanti le seguenti condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di Europ Assistance previste nella presente polizza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo, nel corso dell'anno di validità della polizza;</li> <li>• il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;</li> <li>• la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di sessanta giorni;</li> <li>• qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;</li> <li>• la Struttura Organizzativa di Europ Assistance non assume responsabilità per danni consequenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;</li> <li>• ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione;</li> <li>• relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;</li> <li>• tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;</li> <li>• per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella Sezione relativa alla presente garanzia, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili;</li> <li>• per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalle Condizioni si applicano le disposizioni di legge.</li> </ul> <p>  Con riferimento alla garanzia "<b>Assistenza Stradale</b>" si evidenziano i seguenti limiti ed esclusioni previsti dalle singole prestazioni:</p> <p>  <b><u>Traino</u></b> Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.</p> <p>  <b><u>Officina Mobile in Italia - Depannage</u></b> Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Sono comunque sempre a carico dell'Assicurato le spese relative all'intervento qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili, per il recupero del veicolo, qualora risultasse impossibile la riparazione in loco.</p> <p>  <b><u>Recupero del veicolo fuori strada</u></b> Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).</p> <p>  <b><u>Demolizione del veicolo in Italia</u></b> Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.</p> <p>  <b><u>Consulenza medica</u></b> Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.</p> <p>  <b><u>Auto in sostituzione per la mobilità in Italia / Stop &amp; Go</u></b> Restano sempre a carico dell'Assicurato:<ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;</li> <li>• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;</li> <li>• le cauzioni richieste dalle Compagnie di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;</li> <li>• l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.</li> </ul>La prestazione non è operante per:<ul style="list-style-type: none"> <li>• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;</li> <li>• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.</li> </ul></p> <p>  <b><u>Auto in sostituzione in Italia</u></b> Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Compagnia di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per:<ul style="list-style-type: none"> <li>• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;</li> <li>• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;</li> <li>• immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.</li> </ul></p> <p>  <b><u>Assistenza telefonica (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)</u></b> La struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.</p> <p>  <b><u>Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato</u></b> Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.</p> <p>  <b><u>Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio</u></b> Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il</p>
--	--

	<p>prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Compagnia di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.</p> <p><b>  <u>Invio pezzi di ricambio</u></b></p> <p>In Italia la prestazione non è operante in caso di mancanza di pezzi di ricambio dovuta a chiusura dei ricambisti (ferie e/o giorni festivi) o a difficoltà solo temporanee di approvvigionamento dei ricambisti medesimi. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.</p> <p><b>  <u>Autista a disposizione</u></b></p> <p>Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).</p> <p><b>  <u>Viaggio per il recupero del veicolo</u></b></p> <p>Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere ed i traghetti.</p> <p><b>  <u>Recupero del veicolo a mezzo pianale</u></b></p> <p>Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.</p> <p><b>  <u>Viaggio di un familiare</u></b></p> <p>Non sono incluse le spese di soggiorno del familiare.</p> <p><b>  <u>Accompagnamento minori</u></b></p> <p>Non sono incluse le spese di soggiorno del familiare.</p> <p><b>  <u>Rimpatrio sanitario</u></b></p> <p>Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.</p> <p><b>  <u>Rientro salma</u></b></p> <p>Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.</p> <p><b>  <u>Trasmissione messaggi urgenti</u></b></p> <p>Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.</p> <p>Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:</p>		
<b>Garanzie</b>			
<b>Scoperti</b>			
<b>Franchigie</b>			
<b>Limiti di indennizzo</b>			
<b>Sezione Assistenza Stradale</b>			
<b>Prestazioni sempre assicurate</b>			
Traino	-	-	Entro un raggio di 25 km dal luogo del fermo, fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.
Officina Mobile in Italia - Depannage	-	-	€ 700,00 per sinistro.
Recupero del veicolo fuori strada	-	-	€ 1.200,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Demolizione del veicolo in Italia	-	-	-
Consulenza medica	-	-	-
Invio di autoambulanza in Italia	-	-	Fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo	-	-	-
Invio infermiere al domicilio in Italia	-	-	Fino ad un massimo di € 200,00 per evento
Invio fisioterapista al domicilio in Italia	-	-	Fino ad un massimo di € 200,00 per evento
Consegna spesa a domicilio in Italia	-	-	Fino ad un massimo di € 200,00 per evento (per i soli costi relativi all'organizzazione ed all'invio dei beni acquistati)

	Collaboratore familiare in Italia	-	-	Fino ad € 200,00 per evento
	Auto in sostituzione per la mobilità in Italia/Stop & Go	-	-	Un'eventuale trasporto in taxi o pernottamento in assenza di disponibilità locale, entro un massimale di € 100,00
	Auto in sostituzione in Italia	-	-	Per un massimo di: - 15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio parziale, furto parziale o tentato, rapina tentata; - 40 giorni consecutivi in caso di furto o rapina totali o incendio totale del mezzo.
	Assistenza telefonica (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)	-	-	-
<b>Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato</b>				
	Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva	-	-	Fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro
	Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
	Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
	Spese d'albergo	-	-	Fino alla riparazione del veicolo e comunque entro un massimale complessivo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
	Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio	-	-	€ 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati)
	Invio pezzi di ricambio	-	-	-
	Autista a disposizione	-	-	-
	Viaggio per il recupero del veicolo	-	-	-
	Recupero del veicolo a mezzo pianale	-	-	€ 500,00 per sinistro e per anno assicurativo ed entro l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di spesa rimane a carico dell'Assicurato.
	Anticipo spese di prima necessità	-	-	€ 1.500,00 per sinistro.
	Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI	-	-	-
<b>Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero</b>				
	Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	-	-	Fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
	Viaggio di un familiare	-	-	-

Accompagnamento minori	-	-	-
Prolungamento soggiorno	-	-	Fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.
Interprete a disposizione	-	-	€ 600,00 per sinistro.
Anticipo spese legali	-	-	€ 2.500,00 per sinistro.
Anticipo delle cauzioni penale e civile	-	-	Fino ad un massimo di € 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
Rimpatrio sanitario	-	-	-
Rientro salma	-	-	Fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro, se siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comporta un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Trasmissione messaggi urgenti	-	-	-

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>
<b>Rischi esclusi</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>
I L'inadempimento degli obblighi di installazione sul veicolo della BlackBox, di garanzia del regolare funzionamento dell'impianto satellitare installato sul veicolo nonché di recarsi da un installatore convenzionato in caso di segnalazione di guasto o di mancato funzionamento della Black Box, comporta:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'obbligo, in capo al Contraente, di sostituire la polizza con un'altra che assicura i medesimi rischi ma che non preveda l'utilizzo del dispositivo BlackBox, corrispondendo la differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del dispositivo BlackBox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Compagnia al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo stesso; qualora, a seguito della rettifica, il conguaglio fosse a favore del Contraente, l'Impresa si impegna a rimborsare tale somma.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di sinistro R.C.Auto occorso senza che il Contraente abbia sostituito la presente polizza secondo quanto indicato dal precedente comma, la Compagnia eserciterà rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del dispositivo BlackBox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Compagnia al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo BlackBox, con il massimo di € 5.000 (cinquemila);</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di sinistro Incendio e Furto occorso senza che il Contraente abbia sostituito la presente polizza secondo quanto indicato dal precedente comma, la Compagnia indennizzerà l'Assicurato in proporzione del rapporto fra il premio pagato sulla presente polizza e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo BlackBox;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• la facoltà in capo alla Compagnia di non formulare al Contraente la proposta di rinnovo della polizza alla scadenza.</li> </ul>
I In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto il conducente del veicolo assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing.
I In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, l'assicurazione non è operante:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze;</li> <li>• per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali.</li> </ul>
I Nei casi di esclusione e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza

	<p>dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, salvo che per i casi in cui vale l'estensione di garanzia sempre operante "Rivalsa al diritto di rivalsa";</p> <p>  Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Compagnia limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di Euro 500,00.</p> <p>  Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Rinuncia parziale al diritto di rivalsa", la garanzia vale esclusivamente nei confronti dell'Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing). Inoltre, la medesima non vale relativamente ai contratti stipulati ai sensi dell'estensione di garanzia "Autovetture ad uso privato - Tipo di guida".</p> <p>  Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Rinuncia parziale al diritto di rivalsa - Guida con patente idonea e non scaduta", qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.</p> <p>  Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Rinuncia parziale al diritto di rivalsa - Guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità", qualora la patente non venisse rilasciata, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborzi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.</p> <p>  Con riferimento all'estensione sempre operante "Rinuncia parziale al diritto di rivalsa - Veicoli in uso a persone diverse dal proprietario/locatario", qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi di seguito indicati, ossia (i) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o (ii) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione), in entrambi detti casi la Compagnia eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.</p> <p>  Con riferimento alla estensione sempre operante "Veicolo adibito a scuola guida", l'allievo durante l'effettuazione dell'esame non è considerato terzo;</p> <p>  Con riferimento all'estensione di garanzia sempre operante "Responsabilità civile da incendio", la Compagnia garantisce l'Assicurato con il limite di € 250.000,00 per sinistro. Inoltre, sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di veicolo in leasing;</li> <li>• del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;</li> <li>• ove l'Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.</li> </ul> <p>Sono altresì esclusi tutti i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conseguenti a fatti di terzi;</li> <li>• causati da cose trasportate sul veicolo;</li> <li>• da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.</li> </ul> <p>  Con riferimento all'estensione di garanzia "Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture dati a noleggio con conducente", sono esclusi dalla garanzia il denaro, i preziosi, i bauli, le valigie, i personal computer portatili, i colli ed il loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.</p> <p>  Con riferimento all'estensione di garanzia "Danni patrimoniali puri", la Compagnia garantisce con il limite massimo di € 20.000,00 per evento e per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi aggiuntivo rispetto al massimale R.C.A. indicato in polizza.</p> <p>  Avuto riguardo alla validità territoriale, qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.</p> <p>  GUIDA ESPERTA: tale qualifica è concedibile solo per autovettura ad uso privato avente quale unico Intestatario al P.R.A. una persona fisica di età pari o superiore ad anni 26. Sono pertanto esclusi i casi di intestazione dell'autovettura ad una pluralità di soggetti.</p> <p>Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00.</p> <p>  GUIDA ESCLUSIVA: tale qualifica è concedibile solo per autovettura ad uso privato avente quale unico Intestatario al P.R.A. una persona fisica. Sono pertanto esclusi i casi di intestazione dell'autovettura ad una pluralità di soggetti.</p> <p>Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente diverso dall'Intestatario al P.R.A., fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00.</p>
--	--

	<b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b></p> <p><b>Incidente stradale – Responsabilità civile</b></p> <p>Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'Assicurato ne deve dare comunicazione alla Compagnia e/o all'Intermediario entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, inoltrando l'apposito modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l'eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.).</p>

	<p>Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;</li> <li>• targa, numero di polizza e compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti;</li> <li>• numero e scadenza validità della patente dei conducenti;</li> <li>• giorno, ora e luogo dell'incidente;</li> <li>• descrizione dei danni riportati;</li> <li>• luogo, data di nascita del conducente;</li> <li>• residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;</li> <li>• raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;</li> <li>• segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);</li> <li>• indicando il luogo ove sia possibile accettare i danni subiti dal veicolo.</li> </ul> <p>Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.</p> <p><b>Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)</b></p> <p>In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulta in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia utilizzando il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.</p> <p>Qualora ricorrono tutti i presupposti previsti dalla Legge per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvede alla liquidazione dei danni.</p> <p><b>Risarcimento ordinario</b></p> <p>In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia nei confronti della Compagnia, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso IVASS (<a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>).</p> <p><b>Risarcimento al trasportato</b></p> <p>Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.</p> <p><b>Sinistri con veicoli non identificati o non assicurati</b></p> <p>In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP S.p.A., il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di veicolo non identificato i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una franchigia di € 500,00;</li> <li>• in caso di veicolo non assicurato, sia i danni alle cose che alle persone.</li> </ul> <p>La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (<a href="http://www.consap.it">www.consap.it</a>).</p> <p><b>Sinistro con veicoli stranieri</b></p> <p>Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta al Centro Informazioni CONSAP S.p.A..</p> <p><b>Sinistro avvenuto in Italia</b></p> <p>E' necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI (Bureau Italiano, ente domiciliatario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inerente all'entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito <a href="http://www.ucimi.it">www.ucimi.it</a>.</p> <p><b>Sinistro avvenuto all'estero</b></p> <p>Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP S.p.A.- Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma Fax 06.85796270 - Tel. 06.85796415 - mail: <a href="mailto:richieste.centro@consap.it">richieste.centro@consap.it</a>, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).</p> <p><b>Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato</b></p> <p>Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulta impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere</p>
--	--

	<p>la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (<a href="http://www.consap.it">www.consap.it</a>), quale organismo di indennizzo nazionale.</p> <p><b>Altri casi</b></p> <p>In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero). Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde (esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> nel caso di sinistri ove risulti totalmente non impegnata la responsabilità dell'Assicurato, inoltre, è prevista a favore del Contraente l'opzione della riparazione NO PROBLEM presso il network di carrozzerie convenzionate con la Compagnia (risarcimento in forma specifica del danno subito), dove verranno forniti servizi specifici dedicati al Contraente che abbia aderito a tale proposta.</p> <p><b>Rimborso del sinistro per evitare il malus</b></p> <p>È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alle Tabelle delle Condizioni di Assicurazione, <b>rimborsando alla Compagnia gli importi dei sinistri liquidati nel periodo di osservazione concluso</b>.</p> <p>Per i sinistri di cui all'art. 149 della Legge - procedura di risarcimento diretto - il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP S.p.A.- Servizio Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (<a href="http://www.consap.it">www.consap.it</a>).</p> <p>Tale previsione non si applica laddove il contratto sia stipulato con forma di tariffa "Franchigia".</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la garanzia "Tutela Legale", la Compagnia si avvale per la gestione e liquidazione sinistri di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Direzione Generale - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona - tel. 045.83.78.901 - fax 045.83.51.023.</li> <li>- per la garanzia "Assistenza Telematica" la Compagnia si avvale per l'elaborazione dei dati rilevati dal dispositivo BlackBox di Octo Telematics Italia S.r.l. - Via Vincenzo Lamaro 51, Roma - numero verde 800-662424 dall'Italia.</li> <li>- per la garanzia "Assistenza Stradale", la Compagnia si avvale per la gestione e liquidazione sinistri di Europ Assistance Italia S.p.A. - p.zza Trento, 8 – 20135 Milano. Dovunque l'Assicurato si trovi, in qualsiasi momento, può contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, dall'Italia al numero verde 800.087.531 e dall'estero al numero telefonico +390258245147.</li> </ul> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730 giorni/731 (se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in 730 giorni/731 (se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa, qualora sia applicabile.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa, oppure di tutta la documentazione prevista, la Compagnia comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: trenta giorni;</li> <li>- per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: sessanta giorni;</li> <li>- per lesioni: novanta giorni.</li> </ul> <p>Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento.</p> <p>Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p><b>Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna ed alla firma della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.</b></p> <p>Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario. Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale. I mezzi di pagamento consentiti dalla Compagnia sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante e addebito diretto sul proprio conto corrente, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con la Compagnia.</p> <p><b>Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente in forma diversa dal denaro contante</b>, presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare i documenti contrattuali previsti dalle disposizioni in vigore.</p> <p>Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione, contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) compreso, sono a carico del Contraente e in caso di conguaglio per sostituzione o per cessazione del contratto, non vengono rimborsati.</p> <p><b>Relativamente al calcolo del premio al rinnovo</b>, grazie ai dati telematici rilevati dalla BlackBox collegata alla piattaforma di servizio del Provider esterno, in base ad un modello polinomiale brevettato, verrà determinato il rating assegnato alla polizza e riferito allo stile di guida e alle abitudini di guida del Contraente, il cui valore viene tradotto in diverse fasce di punteggio. <b>A seconda del rating maturato, al rinnovo della polizza con il dispositivo BlackBox e la garanzia "Assistenza Plus", la Compagnia procederà all'applicazione di un coefficiente di premio personalizzato.</b></p>
<b>Rimborso</b>	<p><b>Nei casi di cessazione di rischio dovuta a vendita, consegna in conto vendita, distruzione/demolizione, esportazione definitiva nonché cessazione della circolazione del veicolo</b> il contratto si risolve e la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Compagnia consegna l'attestato di rischio al Contraente. Per i ciclomotori non targati e pertanto sprovvisti di certificato di circolazione, le regole previste in polizza hanno effetto esclusivamente in caso di demolizione certificata ai sensi delle vigenti disposizioni.</p> <p><b>In caso di furto totale</b>, cui parimenti conseguo la risoluzione del contratto, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di copertura residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte; dal rimborso si intende esclusa la parte di premio relativa alla garanzia Furto.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intende automaticamente cessato alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. Le garanzie si intendono comunque operanti, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all'effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la Compagnia o con altra Impresa a copertura del medesimo rischio.</p> <p>La Compagnia trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, un avviso di scadenza.</p> <p>Successivamente la Compagnia può formulare una proposta di prosecuzione del contratto comunicando al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, il premio da corrispondere per l'annualità. In caso di accettazione della proposta entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, il contratto prosegue per un'ulteriore annualità senza soluzione di continuità.</p>
<b>Sospensione</b>	<p><b>La sospensione delle garanzie in corso di contratto viene concessa, con il limite di due volte per anno solare, alle seguenti condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>il Contraente deve restituire certificato e carta verde</b> e la sospensione non può avere effetto anteriore alla data di restituzione di detti documenti;</li> <li>- <b>al momento della sospensione il contratto non sia scaduto e preveda almeno un ulteriore giorno di copertura</b>; il premio pagato e non goduto sarà riconosciuto al Contraente al momento della riattivazione del contratto di cui al punto successivo;</li> <li>- <b>in caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione/demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato</b>;</li> <li>- <b>la durata della sospensione non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia</b>, salvo in caso di alienazione del veicolo; in tal caso la Compagnia, procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari alla data di sospensione e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte;</li> <li>- <b>la riattivazione del contratto, purché Contraente, Assicurato e tipologia del veicolo rimangano inalterati oppure all'Assicurato originario subentri il coniuge</b>, deve essere fatta prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio di polizza, calcolato</li> </ul>

	<p>in base alle tariffe in vigore al momento della riattivazione, si conteggia, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto di cui al secondo punto del presente elenco;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>il periodo di osservazione della sinistrosità previsto rimane sospeso per tutta la durata della sospensione</b> e riprende dal momento della riattivazione della stessa;</li> <li>- <b>la sospensione dalla garanzia non è consentita in caso di furto del veicolo senza ritrovamento.</b> All'atto della sospensione, la Compagnia rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.</li> </ul>
--	---

	<b>Come posso dissidere la polizza?</b>
<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	L'assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta.
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge. Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.
<b>Risoluzione</b>	Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alienazione del veicolo assicurato;</li> <li>- consegna in conto vendita;</li> <li>- demolizione, distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione;</li> <li>- furto totale del veicolo assicurato.</li> </ul>

	<b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone in possesso di Patente di Guida, che installino in autonomia sull'autovettura l'apparato denominato BlackBox. La polizza copre il rischio di danni a terzi dovuta alla conduzione di una Autovettura (per cui vige obbligo di legge) nonché altri rischi accessori.	

	<b>Quali costi devo sostenere?</b>
<b>Costi di intermediazione</b>	La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 9,05%.

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: <a href="mailto:reclami@helvetitalia.it">reclami@helvetitalia.it</a> . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbitrato (facoltativo): per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione dell'indennizzo relativo alla sola garanzia infortuni del conducente.</li> <li>• È attivabile la procedura della conciliazione paritetica, frutto di accordo tra ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, applicabile al settore delle R.C. Auto, su sinistri di valore non superiore a Euro 15.000,00.</li> <li>• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente,</li> </ul>

	<p>individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a>, chiedendo l'attivazione della procedura.</p> <p>Tramite il sito della Compagnia (<a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>
--	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.  
Gruppo Helvetia**

**Polizza multirischi per la circolazione**

**HiDrive Box**

**Condizioni di Assicurazione**

# INDICE

<b>DEFINIZIONI GENERALI (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI).....</b>	<b>1</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI).....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO .....	4
ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE .....	4
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO .....	4
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO .....	4
ART. 5 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO .....	4
ART. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO.....	4
ART. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'/ALIENAZIONE DEL VEICOLO.....	5
ART. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO.....	5
ART. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE .....	5
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE.....	6
ART. 11 - SISTEMI ALTERNATIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSI - FORO COMPETENTE.....	6
ART. 12 - IMPOSTE E TASSE.....	6
ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	6
ART. 14 - CONDIZIONI PARTICOLARI, VALIDE PER CONTRATTI CHE PREVEDONO L'INSTALLAZIONE DELLA BLACKBOX .....	6
Art. 14.1 - PREMESSA.....	6
Art. 14.2 - INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA BLACKBOX .....	7
Art. 14.3 - COMUNICAZIONI.....	8
Art. 14.4 - RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DELL'INCIDENTE .....	8
Art. 14.5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREMIO AL RINNOVO .....	8
Art. 14.6 - INDICE DI RISCHIOSITÀ: DESCRIZIONE SINTETICA.....	8
ART. 15 - CONTRATTO CONCLUSO PER CONTO ALTRUI .....	8
ART. 16 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (SOLO PER LE POLIZZE COLLOCATE TRAMITE VENDITA A DISTANZA) .....	8
<b>SEZIONE A - R.C. AUTO - CONDIZIONI PARTICOLARI.....</b>	<b>9</b>
ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	9
ART. 18 - ESCLUSIONI E RIVALSA .....	9
ART. 19 - ESTENSIONI DI GARANZIA .....	9
ART. 20 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.....	11
ART. 21 - GESTIONE DELLE VERTENZE .....	11
ART. 22 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ .....	11
ART. 23 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO .....	11
ART. 24 - FORME DI TARIFFA .....	14
<b>SEZIONE B - FURTO/INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE, KASKO - CONDIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>19</b>
ART. 25 - FURTO/INCENDIO.....	19
Art. 25.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	19
Art. 25.2 - FURTO DI PARTI AMOVIBILI .....	19
ART. 26 - KASKO.....	19
Art. 26.1 - MAXIKASKO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	19
Art. 26.2 - SEMPRERAGIONE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	19
Art. 26.3 - SEMPRERAGIONE EASY- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	20
ART. 27 - ESCLUSIONI.....	20
ART. 28 - SOMMA ASSICURATA.....	20
ART. 29 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .....	20
ART. 30 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO .....	20
ART. 31 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGiate .....	20
ART. 32 - NOMINA DEI PERITI .....	21
ART. 33 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - VALORE A NUOVO .....	21
Art. 33.1 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO FURTO/INCENDIO .....	21
Art. 33.1.A - DANNO PARZIALE .....	21
Art. 33.1.B - DANNO TOTALE .....	21
Art. 33.1.C - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI .....	21
Art. 33.2 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO KASKO .....	22
Art. 33.2.A - DANNO PARZIALE .....	22
Art. 33.2.B - DANNO TOTALE .....	22
Art. 33.2.C - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI .....	22
ART. 34 - RECUPERI .....	22
ART. 35 - GARANZIE ACCESSORIE .....	22
Art. 35.1 - CRISTALLI .....	22
Art. 35.2 - EVENTI SOCIO-POLITICI - ATTI DI VANDALISMO .....	22
Art. 35.3 - FENOMENI NATURALI .....	22
Art. 35.4 - PACK EVENTI.....	23
ART. 36 - FRANCHIGIA O SCOPERTO .....	24

<b>SEZIONE C - TUTELA LEGALE - CONDIZIONI PARTICOLARI.....</b>	<b>25</b>
ART. 37 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	25
ART. 38 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE .....	25
ART. 39 - PERSONE ASSICURATE .....	25
ART. 40 - ESCLUSIONI.....	25
ART. 41 - INSORGENZA DEL SINISTRO .....	25
ART. 42 - ESTENSIONE TERRITORIALE .....	25
ART. 43 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE.....	25
ART. 44 - FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA .....	26
ART. 45 - GESTIONE DEL SINISTRO .....	26
ART. 46 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO.....	26
<b>SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI PARTICOLARI.....</b>	<b>27</b>
ART. 47 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	27
ART. 48 - ESCLUSIONI.....	27
ART. 49 - GARANZIE PRESTATE .....	27
Art. 49.1 - MORTE DA INFORTUNIO .....	27
Art. 49.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO .....	27
ART. 50 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ.....	27
ART. 51 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI .....	28
ART. 52 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ .....	28
ART. 53 - CONTROVERSIE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO .....	28
<b>SEZIONE E - ASSISTENZA PLUS.....</b>	<b>29</b>
ASSISTENZA SATELLITARE .....	29
ART. 51 - ESTENSIONE TERRITORIALE .....	30
ASSISTENZA STRADALE .....	30
ART. 52 - ESTENSIONE TERRITORIALE .....	30
ART. 53 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI .....	30
ART. 54 - ESCLUSIONI.....	30
ART. 55 - DELIMITAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI.....	31
ART. 56 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO .....	31
ART. 57 - PRESTAZIONI .....	31
ART. 58 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO .....	34
ART. 59 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO .....	36
ART. 60 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA .....	37
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....</b>	<b>38</b>

## DEFINIZIONI GENERALI ( valide per tutte le sezioni)

<b>Assicurato</b>	Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>BlackBox</b>	Il dispositivo elettronico che registra e raccoglie i dati telematici relativi all'attività del veicolo e che permette di ricostruire la dinamica del sinistro. Per il corretto funzionamento è necessario che il dispositivo sia stato attivato dopo l'installazione.
<b>Centro Servizi</b>	L'insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate da Octo Telematics Italia S.r.l. e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dalla BlackBox installata sul Veicolo.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
<b>Cose</b>	Gli oggetti materiali e/o animali.
<b>Crash</b>	L'incidente con impatto medio grave i cui valori delle accelerazioni/decelerazioni permangano, per un sufficiente intervallo di tempo uguali o superiori alla soglia di 2g (1 g corrisponde a 9,8 m/s <sup>2</sup> ) per le autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, purché a quadro veicolo acceso.
<b>Franchigia</b>	La somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
<b>Furto</b>	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Incendio</b>	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
<b>Incidente</b>	Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
<b>Isvap (ora Ivass)</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).
<b>Legge</b>	Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D.Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Massimali di garanzia</b>	Nell'assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Compagnia è obbligata sono quelle precise rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.
<b>Mini Crash</b>	L'incidente con impatto di minore entità rispetto al Crash, i cui valori delle accelerazioni/ decelerazioni sono compresi fra 1e 2g per le autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo. Si considerano Mini Crash anche quei Crash i cui valori di picco superino le soglie previste per i Crash, ma la loro durata non sia sufficiente per classificarli come tali, purché a quadro veicolo acceso.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Compagnia.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte della garanzia prestata.
<b>Octo</b>	Octo Telematics Italia S.r.l. - Via Vincenzo Lamaro 51, Roma, Cap. sociale: € 3.500.000,00 i.v. Codice Fiscale e Partita Iva: 02271550358 Numero R.E.A: RM - 1186572
<b>Rapina</b>	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
<b>Regolamento</b>	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Risarcimento Diretto</b>	La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Compagnia risarcisce all'Assicurato i danni subiti.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sala Operativa di Sicurezza</b>	La struttura di Octo Telematics Italia S.r.l. attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del veicolo in caso di furto o rapina ed il coordinamento con le Autorità.
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
<b>Servizio Clienti Octo</b>	La struttura di Octo attraverso la quale viene fornita assistenza ai clienti.
<b>Sinistro</b>	Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Compagnia</b>	Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
<b>Somma assicurata</b>	La somma massima convenuta per la quale la Compagnia è obbligata a rispondere.
<b>Veicolo</b>	Le autovetture in genere e gli autoveicoli ad uso promiscuo.
<b>Vendita a distanza</b>	Collocamento di prodotto assicurativo al di fuori dei locali commerciali dell'intermediario, attraverso un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia o dall'Intermediario stesso.

#### DEFINIZIONI "SPECIFICHE" SEZIONE B - FURTO/INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE, KASKO

<b>Accessori</b>	Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo.
<b>Optionals</b>	Le dotazioni non di serie il cui valore documentato deve essere conglobato nel valore complessivo indicato in polizza.
<b>Apparecchi</b>	Apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari, il cui valore documentato deve essere conglobato nel valore complessivo indicato in polizza.

#### DEFINIZIONI "SPECIFICHE" SEZIONE C - TUTELA LEGALE

<b>DAS</b>	<b>D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.</b>
<b>Caso assicurativo</b> (o sinistro o controversia)	Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l'Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali.
<b>Danno extracontrattuale</b>	Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
<b>Delitto colposo</b>	Danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
<b>Delitto doloso</b>	Doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
<b>Fatto illecito</b>	Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
<b>Insorgenza</b> (del caso assicurativo)	Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Compagnia e/o ARAG.
<b>Procedimento penale</b>	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
<b>Processo civile</b>	Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale.
<b>Reato</b>	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
<b>Responsabilità contrattuale</b>	Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
<b>Responsabilità extracontrattuale</b>	Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
<b>Sanzioni amministrative</b>	La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
<b>Compagnia</b>	Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
<b>Spese di giustizia</b>	Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
<b>Spese per l'intervento di un legale</b>	Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.).
<b>Spese peritali</b>	Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
<b>Tutela legale</b>	L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - artt. 163,164,173,174 e correlati.
<b>Vertenza contrattuale</b>	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

#### DEFINIZIONI "SPECIFICHE" SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

<b>Infarto</b>	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constabili.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

**DEFINIZIONI "SPECIFICHE" SEZIONE E - ASSISTENZA PLUS**

<b>Assicurato</b>	Il proprietario del veicolo, il suo conducente e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per alcune prestazioni previste, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
<b>Compagnia</b>	Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
<b>Decorrenza e durata</b>	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
<b>Europ Assistance</b>	Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 MILANO - società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).
<b>Foratura</b>	Degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile o non utilizzabile in condizioni di piena sicurezza.
<b>Guasto</b>	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti: l'esaurimento della batteria, la foratura dello pneumatico, la rottura e lo smarrimento delle chiavi, la mancanza di carburante, l'errato rifornimento, la necessità di montare catene da neve, salvo le ipotesi contemplate nella Prestazione Officina Mobile in Italia – Depannage.
<b>Incendio</b>	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
<b>Incidente</b>	Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
<b>Infortunio</b>	Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
<b>Malattia</b>	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Parti</b>	Il Contraente, la Compagnia, Octo Telematics Italia S.r.l. ed Europ Assistance Italia S.p.A.
<b>Prestazione</b>	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa.
<b>Sinistro</b>	Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.
<b>Struttura Organizzativa</b>	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Compagnia stessa.
<b>Veicolo</b>	Autovettura in genere, regolarmente assicurata con polizza per la Responsabilità Civile della circolazione, prestata dalla Compagnia.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ( valide per tutte le sezioni)**

---

### **Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa come previsto all'art. 18 - "ESCLUSIONI E RIVALSA".

### **Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di aver validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

### **Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna ed alla firma della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Fermo quanto previsto dall'art. 4 - "DURATA DEL CONTRATTO" relativamente alla scadenza contrattuale, se alle scadenze delle rate intermedie il Contraente non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio (ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile).

Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente in forma diversa dal denaro contante, presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare i documenti contrattuali previsti dalle disposizioni in vigore.

### **Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione iniziale e si intende automaticamente cessato alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. Le garanzie si intendono comunque operanti, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all'effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la Compagnia o con altra Impresa di assicurazione a copertura del medesimo rischio.

### **Art. 5 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo quanto sopra, la Compagnia trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, un avviso di scadenza.

Successivamente è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.

Il Contraente che voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, la modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'Intermediario per stipulare un nuovo contratto.

### **Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario Assicurato, lo stesso e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Compagnia del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.

## **Art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'/ALIENAZIONE DEL VEICOLO**

Nei casi di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo idonea documentazione e restituendo certificato e carta verde del veicolo alienato.

Nei predetti casi il Contraente ha a disposizione le seguenti opzioni alternative:

- a) **sostituzione di polizza:** qualora il Contraente chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo della stessa tipologia di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, si procede alla sostituzione del veicolo assicurato mantenendo la medesima scadenza contrattuale e conservando la classe di merito maturata. In caso di variazione di premio, si procede al relativo conguaglio.
- b) **cessione del contratto/appendice "Voltura Contraente":** nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente (cedente) è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, la quale prende atto della cessione mediante l'emissione di appendice "Voltura Contraente", rilasciando i predetti nuovi documenti intestati al cessionario. Resta inteso che il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione di cessione.

Successivamente alla voltura del contratto, non sono ammesse sospensioni delle garanzie.

Il contratto volturato si estingue alla sua naturale scadenza e la **Compagnia non consegna al cessionario l'attestazione di rischio**; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso di voltura del contratto avvenuta nei sessanta giorni antecedenti la scadenza dello stesso, la **Compagnia consegna al Contraente l'attestazione di rischio**.

- c) **sospensione delle garanzie:** si rimanda a quanto disposto al successivo art. 9 - "SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE".
- d) **cessazione di rischio:** qualora il Contraente non si sia avvalso di una delle facoltà previste ai commi precedenti, può comunque richiedere la cessazione di rischio di cui al successivo art. 8 - "CESSAZIONE DEL RISCHIO".

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Viceversa, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da unico intestatario ad una pluralità di intestatari, sussiste in capo soltanto al nuovo contestatario, che era anche il precedente unico intestatario, il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

## **Art. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO**

**Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo il certificato e la carta verde e in aggiunta:**

- a) in caso di vendita: atto notarile di vendita;
- b) in caso di consegna in conto vendita: relativa documentazione probatoria che dimostri l'avvenuta consegna del veicolo;
- c) in caso di distruzione/demolizione: certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno dei centri di raccolta autorizzati;
- d) esportazione definitiva: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa;
- e) cessazione della circolazione: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa.

La Compagnia, al momento della consegna dei documenti sopraindicati provvede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza dalla data di consegna dei predetti documenti e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Compagnia consegna l'attestato di rischio al Contraente.

## **Art. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE**

La sospensione delle garanzie in corso di contratto viene concessa, con il limite di due volte per anno solare, alle seguenti condizioni:

- a) **il Contraente deve restituire certificato e carta verde** e la sospensione non può avere effetto anteriore alla data di restituzione di detti documenti;
- b) **al momento della sospensione il contratto non sia scaduto e preveda almeno un ulteriore giorno di copertura**; il premio pagato e non goduto sarà riconosciuto al Contraente al momento della riattivazione del contratto di cui al comma e);
- c) **la durata della sospensione non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia**, salvo in caso di alienazione del veicolo; in tal caso la Compagnia, procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari alla data di sospensione e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte;
- d) **la riattivazione del contratto, purché Contraente, Assicurato e tipologia del veicolo rimangano inalterati oppure all'Assicurato originario subentri il coniuge in comunione dei beni**, deve essere fatta prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione; sul **premio di polizza, calcolato in base alle tariffe in vigore al momento della riattivazione**, si conteggia, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto di cui al comma b);
- e) **il periodo di osservazione** di cui al successivo art. 22 - "PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ" rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende dal momento della riattivazione della stessa;
- f) **la sospensione dalla garanzia non è consentita in caso di furto del veicolo senza ritrovamento (il contratto si risolve ai sensi dell'art. 10 - "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE").**

All'atto della sospensione, la Compagnia rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

## **Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE**

In caso di furto totale del veicolo, il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto sopra indicata e la Compagnia procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto restituendo al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di copertura residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte; **dal rimborso si intende esclusa la parte di premio relativa alla garanzia Furto.**

Analoga procedura si applica, **esclusivamente per le rate intermedie**, anche quando il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza della copertura assicurativa; in tal caso il Contraente, se non vi ha già provveduto precedentemente, è tenuto a pagare il premio scaduto relativo al periodo in corso al momento del furto.

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Compagnia consegna l'attestato di rischio al Contraente.

Qualora invece il periodo di osservazione non risulti concluso, resta valida l'attestazione di rischio riferita all'annualità precedente.

## **Art. 11 - SISTEMI ALTERNATIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti **deve preliminarmente esperire il procedimento di negoziazione** previsto ai sensi del D.L. 132/14, convertito con modifiche dalla Legge 162/14, mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

In seguito all'esperimento del procedimento di negoziazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.L. 132/14, la Parte potrà utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per le controversie relative al presente contratto, è facoltà del Contraente attivare il **procedimento di mediazione** previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza.

Ricordiamo, infine, che è altresì attivabile la **procedura della conciliazione paritetica**, frutto di accordo tra ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, applicabile alle controversie nel settore R.C.Auto, su sinistri di valore non superiore a € 15.000,00, per le cui modalità di attivazione si rinvia al sito [www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it).

Per la risoluzione di eventuali **controversie inerenti la liquidazione dell'indennizzo relativo alla sola garanzia Infortuni del conducente è possibile attivare la procedura di Arbitrato**, secondo le modalità specificate nel presente Set Informativo.

## **Art. 12 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione, contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) compreso, sono a carico del Contraente e in caso di conguaglio per sostituzione o per cessazione del contratto, non vengono rimborsati.

## **Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge.

## **Art. 14 - CONDIZIONI PARTICOLARI, VALIDE PER CONTRATTI CHE PREVEDONO L'INSTALLAZIONE DELLA BLACKBOX**

### **Art. 14.1 - PREMESSA**

La Compagnia ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia s.r.l. (di seguito denominata "Octo"), che fornisce servizi info-telematici anche per scopi assicurativi tramite il proprio apparato satellitare (di seguito denominato "BlackBox").

**Presupposti per la validità della presente clausola e per l'applicazione dei conseguenti servizi sono:**

1. **la sottoscrizione del "Contratto di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia"** con il quale si accettano le disposizioni contenute nelle "Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia";
2. **l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato del dispositivo BlackBox**, concesso in comodato d'uso da Octo al Contraente -fornito in abbinamento alla polizza nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile- o di proprietà del Contraente, se equiparabile per requisiti tecnologici a quello fornito da Octo.

**La Compagnia è estranea al "Contratto di Abbonamento", che viene stipulato direttamente tra Octo ed il Contraente.**

Si rinvia al "Contratto di Abbonamento" di cui al precedente punto, sottoscritto dal Contraente contestualmente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- Definizioni;
- Oggetto del contratto;
- Natura del contratto, durata e canone;
- Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- Estensione territoriale;
- Installazione, disininstallazione, reinstallazione, restituzione della BlackBox;
- Cessione del contratto;
- Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art.13, Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE) e Diritti dell'interessato.

L'installazione e l'attivazione di una BlackBox collegata alla piattaforma di servizio per l'osservazione ed analisi dello stile e delle abitudini di guida, dà diritto al Contraente ad una riduzione di tariffa RCA e Auto Rischi Diversi (ARD).

**La scelta di non installare la BlackBox comporterà il venir meno dei requisiti oggettivi necessari per il mantenimento dell'operatività dello specifico prodotto e per l'applicazione della riduzione tariffaria.**

#### **Art. 14.2 - INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA BLACKBOX**

Fatto salvo quanto indicato all'art. 14.1 - Premessa, tra le Parti si conviene quanto segue:

A. il Contraente, per usufruire dei servizi previsti in polizza, **si impegna a:**

1. **sottoscrivere il "Contratto di Abbonamento";**
2. **fornire i riferimenti di telefonia mobile dell'utilizzatore principale del veicolo;**
3. **procedere all'installazione del dispositivo BlackBox a propria cura (auto-installazione) oppure, nei soli casi individuati dal Servizio Clienti Octo, recarsi presso gli installatori eventualmente indicati;**
4. **trasferire il dispositivo BlackBox** sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del veicolo.  
Le operazioni di reinstallazione/attivazione devono essere eseguite entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione del nuovo contratto o dalla data di effetto se successiva, oppure a **comunicare tempestivamente** alla Compagnia che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi forniti da Octo;
5. **comunicare immediatamente a Octo ed alla Compagnia il cambiamento del proprio recapito telefonico,** per consentirne la reperibilità e identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi. In caso di inadempienza al rispetto del presente obbligo, i servizi info-telematici di cui alle "Condizioni Generali di Abbonamento" non potranno essere erogati correttamente;
6. **disinstallare il dispositivo BlackBox**, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato, nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo oppure annullamento della polizza per qualunque motivo, restituendolo entro 30 (trenta) giorni tramite corriere o contattando il Servizio Clienti Octo. In caso di mancata restituzione Octo richiederà al Contraente la penale prevista nel "Contratto di Abbonamento";
7. **garantire il regolare funzionamento dell'impianto satellitare** installato sul veicolo e degli strumenti accessori all'impianto stesso, usando la normale diligenza; il mancato rispetto del predetto obbligo può determinare un anomalo funzionamento dell'impianto, che si concretizza nella trasmissione a Octo di falsi allarmi generati in assenza del verificarsi dell'evento monitorato.
8. **recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento della BlackBox**, segnalato dal Servizio Clienti Octo, per la verifica e manutenzione del sistema.  
Il Contraente in caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato è tenuto a fissare un nuovo appuntamento con lo stesso od altro installatore.
9. **non intervenire direttamente o indirettamente sulla BlackBox e le sue componenti/periferiche.** Ogni intervento sulla stessa -ad eccezione delle operazioni di installazione, disinstallazione e trasferimento su un altro veicolo effettuate in autonomia- deve essere condotto da installatori convenzionati di Octo. Octo non risponde delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto sopra e si riserva il diritto di richiesta di risarcimento in caso di danni arrecati alla BlackBox.
10. **contattare il Servizio Clienti Octo** ed eventualmente, previa autorizzazione, recarsi da un installatore convenzionato **per verificare il corretto funzionamento della BlackBox:**
  - **dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione** che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
  - **dopo un incidente, un furto/rapina o** comunque dopo eventi che possono aver causato **malfunzionamenti** e danneggiamenti alla BlackBox o alla sua installazione.
11. **contattare il numero verde 800-662424 oppure 800-746688 in caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio della BlackBox per evitare la registrazione di dati non pertinenti.**  
Il contatore della BlackBox verrà inserito in modalità manutenzione ed al termine delle operazioni di rimontaggio della batteria e/o della BlackBox il Contraente dovrà ricontattare uno dei suddetti numeri verdi per rendere nuovamente operativa la BlackBox.

B. Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera A, la Compagnia si impegna in caso di sinistro (responsabilità civile della circolazione, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo) avvenuto prima dell'attivazione della BlackBox o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio della BlackBox e la consegna a terzi del veicolo stesso:

- a non chiedere il rimborso della parte di danno liquidato, proporzionale alla differenza di premio di cui al punto 2 della successiva lettera C;
- a non applicare la riduzione del valore del danno di cui al punto 3 della successiva lettera C, fermi restando gli eventuali limiti all'indennizzo presenti in polizza.

C. L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera A comporta:

1. **l'obbligo, in capo al Contraente, di sostituire la polizza con un'altra che assicura i medesimi rischi ma che non preveda l'utilizzo del dispositivo BlackBox, corrispondendo la differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del dispositivo BlackBox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Compagnia al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo stesso; qualora, a seguito della rettifica, il conguaglio fosse a favore del Contraente, la Compagnia si impegna a rimborsare tale somma.**
2. **in caso di sinistro R.C.Auto occorso senza che il Contraente abbia sostituito la presente polizza secondo quanto indicato dal precedente comma, la Compagnia eserciterà rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del dispositivo BlackBox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Compagnia al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo BlackBox, con il massimo di € 5.000 (cinquemila);**
3. **in caso di sinistro Incendio e Furto occorso senza che il Contraente abbia sostituito la presente polizza secondo quanto indicato dal precedente comma, la Compagnia indennizzerà l'Assicurato in proporzione del rapporto fra il premio pagato sulla presente polizza e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo BlackBox;**
4. **la facoltà in capo alla Compagnia di non formulare al Contraente la proposta di rinnovo della polizza alla scadenza.**

#### **Art. 14.3 - COMUNICAZIONI**

La Compagnia, per le sole finalità legate alle garanzie prestate tramite il dispositivo BlackBox, può comunicare con l'Assicurato, anche per il tramite dell'Intermediario, a seconda dei casi, attraverso i mezzi di comunicazione elettronica che riterrà più idonei, quali telefonia mobile (tramite sms o voce) e/o posta elettronica (all'indirizzo e-mail fornito dal Contraente).

#### **Art. 14.4 - RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DELL'INCIDENTE**

**In caso di denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento danni da parte della controparte, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare i dati registrati dal dispositivo al momento dell'evento, per la gestione dello stesso.**

#### **Art. 14.5 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREMIO AL RINNOVO**

Grazie ai dati telematici rilevati dalla BlackBox collegata alla piattaforma di servizio di Octo in base ad un modello polinomiale brevettato, verrà determinato l'indice di rischiosità assegnato alla polizza e riferito allo stile di guida e alle abitudini di guida del Contraente, il cui valore viene tradotto in diverse fasce di punteggio. **A seconda del punteggio maturato, al rinnovo della polizza con il dispositivo BlackBox e la garanzia Assistenza Plus, la Compagnia procederà all'applicazione di un coefficiente di riduzione personalizzato del premio.**

#### **Art. 14.6 - INDICE DI RISCHIOSITÀ: DESCRIZIONE SINTETICA**

I fattori che determinano l'indice sono i rischi di seguito indicati:

- "territorio": nel calcolo di questo valore si rapportano i Km percorsi dal veicolo suddivisi per province italiane rispetto alla provincia con più alta rischiosità.
- "tipo di strada": nel calcolo di questo valore si rapportano i Km percorsi dal veicolo suddivisi per le 4 tipologie di strade (locali, urbane, extraurbane e autostradali) rispetto alla strada con più alta rischiosità.
- "utilizzo del veicolo": nel calcolo di questo valore vengono comparati i Km percorsi con una classificazione del rischio suddiviso per fasce di percorrenza.
- "orario di utilizzo": nel calcolo di questo valore si rapportano i Km percorsi dal veicolo suddivisi per i giorni della settimana rispetto all'orario con più alta rischiosità.
- "tempi di accensione": nel calcolo di questo valore vengono rapportati il tempo di sosta e di marcia del veicolo, suddivisi per i giorni della settimana.
- "durata del viaggio": nel calcolo di questo valore vengono rapportati il numero di viaggi suddivisi per fascia oraria rispetto alla fascia oraria con più alta rischiosità.
- "superamento dei limiti di velocità": nel calcolo si tiene conto dei Km percorsi a velocità superiore ai limiti, di quanto è stata superata la velocità prevista per quel tipo di strada e i Km complessivamente percorsi su strada.
- "crash rilevati dal terminale": nel calcolo di questo valore vengono rapportati il numero di crash ed il rischio associato a ciascuna fascia d'intensità rispetto ad un valore di riferimento.
- "stile di guida del veicolo": nel calcolo di questo valore si rapporta il numero di accelerazioni, decelerazioni, accelerazioni laterali, frenate, cambi di direzione del veicolo rispetto all'accelerazione con più alta rischiosità.

La somma ponderata di ogni componente così come l'indice finale è frutto di un calcolo ragionato sui dati raccolti nel periodo di osservazione, in base all'esperienza statistica ed attuariale della Compagnia. **La rilevazione termina 60 giorni prima della scadenza della polizza; tale dato, al fine di ottenere una stima su base annua, viene riproporzionato sui 12 mesi.**

Collegandosi al sito web [www.octotelematics.it](http://www.octotelematics.it) ed inserendo le credenziali ricevute via e-mail, in qualsiasi momento il Contraente potrà visualizzare i dati aggiornati sulle percorrenze del veicolo e sulle abitudini di guida.

Inoltre è a disposizione del Contraente l'APP *howUdrive* per dispositivi iOS e Android, per avere sempre sotto controllo sui dispositivi digitali il proprio livello di rischio.

#### **Art. 15 - CONTRATTO CONCLUSO PER CONTO ALTRUI**

Qualora la presente Assicurazione sia **stipulata per conto altri o per conto di chi spetta, gli obblighi derivanti devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura devono essere assolti dall'Assicurato**, a cui saranno opponibili clausole ed eccezioni di Assicurazione, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

**È, inoltre, onere del Contraente trasmettere all'Assicurato/i ogni documento inerente le informazioni precontrattuali e le condizioni generali di Assicurazione.**

#### **Art. 16 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)**

Il Contraente può recedere dall'assicurazione **entro 14 (quattordici) giorni** dalla stipula della polizza, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della polizza, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della Compagnia all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'assicurazione;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il Contraente NON può recedere se:

- l'assicurazione è stata vincolata;
- un sinistro è stato denunciato nel periodo di ripensamento.

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la Compagnia ha il **diritto di recuperare** il Premio restituito al Contraente.

## **SEZIONE A - R.C. AUTO - CONDIZIONI PARTICOLARI**

---

### **Art. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti in polizza**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del veicolo assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, i soggetti sottoindicati:

1. Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in **aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali**.

La Compagnia inoltre assicura, sulla base di quanto previsto all'art. 19 - "ESTENSIONI DI GARANZIA", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "estensioni di garanzia".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

### **Art. 18 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall'omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- g) nei casi previsti dall'art. 1 - "DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO";
- h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Compagnia limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di €500,00.

Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'estensione di garanzia "Autowetture ad uso privato - Tipo di guida", in caso di sinistro e qualora il veicolo assicurato sia guidato da persona diversa da quella/e abilitata/e ai sensi dell'estensione di garanzia assicurata e richiamata in polizza, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di €3.000,00.

### **Art. 19 - ESTENSIONI DI GARANZIA**

Le seguenti estensioni sono sempre operative.

#### **A) - RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA**

Fatta eccezione per contratti stipulati ai sensi dell'estensione di garanzia "Autowetture ad uso privato - Tipo di guida", a parziale deroga dell'art. 18 - "ESCLUSIONI E RIVALSA", la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing) nei casi sottoindicati:

##### **1) Guida con patente idonea, ma scaduta**

Quando il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

##### **2) Guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità**

Quando il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole entrambi gli esami teorici e pratici di idoneità presso l'ufficio della direzione provinciale della M.C.T.C. e che risultino in attesa del rilascio materiale del documento da parte della prefettura. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rilasciata, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

### **3) Fatto di figli minori**

Nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone.

### **4) Veicoli in uso a persone diverse dal proprietario/locatario**

Quando il veicolo indicato in polizza è concesso in uso, locazione, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi predetti, la Compagnia, ai sensi dell'art. 18 - "ESCLUSIONI E RIVALSA", eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.

**La Compagnia, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario.**

### **B) - VEICOLO ADIBITO A SCUOLA GUIDA**

La garanzia copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

### **C) - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.

### **D) - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO**

La Compagnia garantisce l'Assicurato, **con il limite di € 250.000,00 per sinistro**, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione.

**Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:**

1. **del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di veicolo in leasing;**
2. **del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
3. **ove l'Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.**

Sono altresì esclusi tutti i danni:

- **conseguenti a fatti di terzi;**
- **causati da cose trasportate sul veicolo;**
- **da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

### **E) - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Nei casi di cui all'oggetto, la Compagnia assicura la responsabilità dell'Assicurato o comunque del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, bauli, valigie, personal computer portatili, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

### **Y) - DANNI PATRIMONIALI PURI**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un pregiudizio economico, che non è conseguenza di danno a cose o danno a persone, **fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per evento e per anno assicutivo. Tale limite deve intendersi aggiuntivo rispetto al massimale R.C.A. indicato in polizza.**

### **LE SEGUENTI ESTENSIONI SONO VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA:**

#### **I) - VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE**

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente e si applica una riduzione di premio.

#### **L) - VEICOLI CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE**

Quando sia dichiarato in polizza che il veicolo assicurato traina rimorchi identificati con targa propria (roulotte, carrello tenda e simili) si applica un aumento del premio. Per tali rimorchi, se immatricolati al P.R.A., deve inoltre essere stipulata una polizza separata per la copertura del rischio della sosta.

#### **N) - RISCHI NON CONTEMPLATI IN TARIFFE**

Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa della Compagnia, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione.

#### **P) - AUTOVETTURE AD USO PRIVATO - TIPO DI GUIDA**

**P1 - GUIDA ESPERTA** (Concedibile solo per autovettura ad uso privato avente quale unico Intestatario al P.R.A. una persona fisica di età pari o superiore ad anni 26; sono pertanto esclusi i casi di intestazione dell'autovettura ad una pluralità di soggetti)

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente estensione di garanzia, **il Contraente pattuisce che la guida dell'autovettura assicurata viene limitata esclusivamente a soggetti aventi età pari o superiore ad anni 26 (ventisei).** Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, **la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00.** Nel caso in cui le somme rimborsate

corrispondano all'intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il Contraente fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall'applicazione delle regole evolutive previste alla successiva TABELLA 24C.3 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI CU.

**P2 - GUIDA ESCLUSIVA** (Concedibile solo per autovettura ad uso privato avente quale unico Intestatario al P.R.A. una persona fisica; sono pertanto esclusi i casi di intestazione dell'autovettura ad una pluralità di soggetti)

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente estensione di garanzia, il Contraente pattuisce che la guida dell'autovettura assicurata viene limitata esclusivamente all'Intestatario al P.R.A. del veicolo stesso. Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente diverso dall'Intestatario al P.R.A., fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di €3.000,00.

Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato allorché:

- il veicolo sia affidato a terzi per riparazione, manutenzione o custodia;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Nel caso in cui le somme rimborsate corrispondano all'intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il Contraente fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall'applicazione delle regole evolutive previste alla successiva TABELLA 24C.3 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI CU.

#### **T) - RINUNCIA TOTALE DELLA COMPAGNIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER STATO EBBREZZA**

A parziale deroga di quanto indicato dall'art. 18 - ESCLUSIONI E RIVALSA e dall'Estensione di garanzia A) – RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA sempre operante, della Sezione A – R.C. Auto - Condizioni Particolari, relativamente al veicolo indicato in polizza, la Compagnia rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando lo stesso veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

#### **Art. 20 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) che viene consegnato dalla Compagnia al Contraente in occasione della stipulazione o rinnovo del contratto, nonché dopo ogni denuncia di sinistro, come previsto dal Regolamento ISVAP n° 13/2008.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato alla Compagnia e/o all'Intermediario (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Qualora ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art.149 del D.Lgs. n. 209/2005, il danneggiato può formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente alla Compagnia, quale proprio assicuratore.

In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia alla Compagnia e/o all'Intermediario, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

Nel caso di sinistri ove risultati totalmente non impegnata la responsabilità dell'Assicurato, inoltre, è prevista a favore del Contraente l'opzione della riparazione NO PROBLEM presso il network di carrozzerie convenzionate con la Compagnia (risarcimento in forma specifica del danno subito), dove verranno forniti servizi specifici dedicati al Contraente che abbia aderito a tale proposta.

#### **Art. 21 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

#### **Art. 22 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive (sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU) o delle penalizzazioni (Franchigia) previste all'art. 24 - "FORME DI TARIFFA", in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

#### **Art. 23 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO**

##### **23A) - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO**

Le Imprese consegnano, alla conclusione del periodo di osservazione, l'attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, ovvero al proprietario, all'usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. L'obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:

a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;

- b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
- c) in caso di furto del veicolo avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
- d) nei casi di vendita del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto.

### **23B) - CONTENUTO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO**

**L'attestazione contiene:**

- a) la denominazione della Compagnia;
- b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro **Avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la **classe di merito aziendale** di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti **classi CU** di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'**indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi sette anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità**;
- j) la **tipologia del danno pagato** specificando se si tratta di **soli danni a cose, di soli danni a persone o misto** (danni sia a cose che a persone);
- k) gli **eventuali importi delle franchigie**, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato;
- l) la firma dell'assicuratore;
- m) il codice IUR – Identificativo Univoco del Rischio;
- n) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, della Legge, presso la stessa o diversa Impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (RESPONSABILITÀ MINORITARIA) accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di responsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ "CUMULATA" pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all'applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

### **23C) - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO**

1. La Compagnia, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l'attestazione di rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
2. L'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web della Compagnia, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa. La Compagnia, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
4. La Compagnia rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet.
5. L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
6. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'Avente diritto, la Compagnia attiva per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il Contraente.
7. Per i contratti gestiti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Compagnia dovrà mantenere evidenza.
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Compagnia, obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

9. **Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, della Legge. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
10. **Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.**
11. **In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.**

#### **23D) - VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO**

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, **l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.**
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, **il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.** In tal caso, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Compagnia classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

#### **23E) - ACQUISIZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO**

1. **All'atto della stipulazione di un contratto RCA, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio.**
2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. **Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.**
4. **In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.**
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

#### **23F) - BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO**

1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati.
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; **l'IVASS è titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della Banca dati per le proprie finalità istituzionali.**
3. La Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati.
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 e le relative forme di tutela da esso previste;
6. **Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell'attestazione di rischio, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'IVASS.**
7. **Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.**
8. Le imprese di assicurazione, e quindi anche la Compagnia, sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS.

## **Art. 24 - FORME DI TARIFFA**

Le forme di tariffa sotto indicate sono valide se espressamente richiamate in polizza.

### **24B) - FRANCHIGIA**

**La presente forma di tariffa, valida solo per contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), prevede una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza.**

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Qualora la polizza si riferisca a veicolo già assicurato nella forma di tariffa "Bonus Malus" e nel caso che la classe di assegnazione CU risultante dall'attestazione di rischio presente in Banca dati corrisponda alla classe 14, 15, 16, 17 o 18, il premio si intende maggiorato, per la sola prima annualità (compresa l'eventuale frazione iniziale), di una percentuale del 10% per ogni classe eccedente la 13°.

### **24C) - BONUS MALUS**

**La presente forma di tariffa, prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e si articola, in diciotto classi di appartenenza, denominate **classi di conversione universale (CU)**, corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. Ad integrazione delle diciotto classi CU, la Compagnia prevede cinque ulteriori classi di merito dalla 1A alla 1E; l'insieme di queste ventitré classi costituisce le classi AZIENDALI.**

La presente forma di tariffa opera sulla base di quanto riportato nelle tabelle:

- **24C.0**, Criteri di assegnazione delle classi CU ed AZIENDALI per i rischi già assicurati con forma di tariffa diversa dal Bonus Malus;
- **24C.1**, Corrispondenza delle classi CU ed AZIENDALI per la sottoscrizione di nuovi contratti;
- **24C.2**, Coefficienti di determinazione del premio per ciascuna classe AZIENDALE;
- **24C.3**, Regole evolutive delle classi CU per le annualità successive in base ai sinistri osservati;
- **24C.4**, Regole evolutive delle classi AZIENDALI per le annualità successive in base ai sinistri osservati.

Il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste dalle tabelle 24C.3 e 24C.4, rimborsando alla Compagnia gli importi dei sinistri liquidati nel periodo di osservazione concluso. Per i sinistri di cui all'art. 149 della Legge - procedura di risarcimento diretto - il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 ROMA ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

#### **TABELLA 24C.0 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI CU E DELLE CLASSI AZIENDALI PER RISCHI GIA' ASSICURATI CON FORMA DI TARIFFA DIVERSA DAL BONUS MALUS**

Per i veicoli sforniti della classe di merito (CU) l'individuazione della classe di conversione universale avviene in due fasi; in primo luogo viene determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale in base alla seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe CU	Classe AZIENDALE
5	9	9
4	10	10
3	11	11
2	12	12
1	13	13
0	14	14

In secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo così a determinare la classe di assegnazione CU.

#### **TABELLA 24C.1 - CORRISPONDENZA DELLE CLASSI CU ED AZIENDALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVI CONTRATTI**

**Nel caso di veicoli già assicurati presso altra Impresa di assicurazione con la forma di tariffa Bonus Malus (con o senza franchigia), il contratto è assegnato alla classe di conversione universale (CU) indicata nell'attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore, acquisita direttamente dalla Compagnia attraverso la Banca dati degli attestati di rischio.**

La Compagnia, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto, **relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia**, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge).

<b>CLASSE CU</b>	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Classe provenienza e assegnazione
<b>CLASSE AZIENDALE</b>	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1A-1B-1C-1D- 1E

MOTIVO DI ASSEGNAZIONE		Classe CU	Classe AZIENDALE	Documenti vincolanti per la stipula di un nuovo contratto
A	Prima immatricolazione	14	14	copia carta di circolazione
A1	Prima immatricolazione - contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge - Veicolo del nucleo familiare assicurato presso altra Impresa di assicurazione o Gruppo Helvetia Italia	da Attestato	uguale CU; se CU1 da almeno un anno: da 1A a 1E in base alle informazioni dell'attestato	copia carta di circolazione
B	Voltura al PRA	14	14	copia carta di circolazione, attestazione provvisoria voltura
B1	Voltura al PRA - contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge - Veicolo del nucleo familiare assicurato presso altra Impresa di assicurazione o Gruppo Helvetia Italia	da Attestato	uguale CU; se CU1 da almeno un anno: da 1A a 1E in base alle informazioni dell'attestato	copia carta di circolazione, attestazione provvisoria voltura
C	Veicolo in precedenza assicurato presso altra Impresa di assicurazione con attestato valido	da attestazione	uguale CU; se CU1 da almeno un anno: da 1A a 1E in base alle informazioni dell'attestato	copia carta di circolazione, se polizza prevede le garanzie CVT: copia contratto assicurativo dell'annualità precedente per verifica continuità prestazioni
D	Veicolo in precedenza assicurato presso Helvetia Italia con attestato valido	da attestazione	da attestazione	come C
E	Veicolo in precedenza assicurato presso altra Impresa di assicurazione o Helvetia Italia con contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge	da attestazione	uguale CU; se CU1 da almeno un anno: da 1A a 1E in base alle informazioni dell'attestato	come C
F	Veicolo in precedenza assicurato presso altra Impresa di assicurazione con attestato scaduto	14	14	come C
G	Veicolo in precedenza assicurato presso Helvetia Italia con attestato scaduto	14	da attestato	come F
H	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo rubato, assicurato presso Helvetia Italia, con attestato valido	da attestazione	da attestato	come A o B, copia denuncia di furto
I	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo rubato, assicurato presso altra Impresa di assicurazione, con attestato valido	da attestazione	uguale CU ma 1A se CU 1 da almeno 1 anno	come H
L	Veicolo rubato e ritrovato la cui CU è già stata usufruita per altro veicolo	14	14	copia carta di circolazione, copia denuncia ritrovamento
M	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso Helvetia Italia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, con attestato valido o nuovo veicolo di proprietà in sostituzione di precedente veicolo in leasing	da attestazione	da attestato	come A o B, copia atto di demolizione o di vendita del veicolo alienato, dichiarazione del P.R.A. per restituzione carta circolazione e targa
N	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso altra Impresa di assicurazione venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, con attestato valido o nuovo veicolo di proprietà in sostituzione di precedente veicolo in leasing	da attestazione	uguale CU; se CU1 da almeno un anno: da 1A a 1E in base alle informazioni dell'attestato	come M
O	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso Helvetia Italia o altra Impresa di assicurazione venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della strada, con attestato scaduto	14	14 o da attestato se contratto precedente Helvetia Italia	come M
P	Veicolo già assicurato all'estero con dichiarazione dell'Impresa di assicurazione estera per individuazione classe CU	regole tabella 24C.0	uguale CU	copia carta di circolazione e dichiarazione Impresa di assicurazione estera
Q	Veicolo già assicurato all'estero senza dichiarazione dell'Impresa di assicurazione estera per individuazione classe CU	14	14	copia carta di circolazione
R	Nuovo contratto annuo per veicolo assicurato in precedenza con polizza temporanea in scadenza.	CU contratto temporaneo	uguale CU	copia carta di circolazione, copia polizza precedente.

MOTIVO DI ASSEGNAZIONE		Classe CU	Classe AZIENDALE	Documenti vincolanti per la stipula di un nuovo contratto
T	Veicolo assicurato in precedenza con forma di tariffa franchigia	regole tabella 24C.0	uguale CU	copia carta di circolazione
U	Veicolo in consegna in conto vendita rimasto invenduto dopo sostituzione di polizza per messa in copertura di altro veicolo	14	14	copia carta di circolazione
W	Veicolo riscattato da precedente leasing o dati discordanti in Banca dati	da attestazione	uguale CU; se CU1 da almeno un anno: da 1A a 1E in base alle informazioni dell'attestato	come A o B
Z	Attestazione non presente in Banca dati o incompleta	da dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi artt. 1892-1893 Cod. Civ.	uguale CU	copia carta di circolazione

TABELLA 24C.2 - COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO PER CIASCUNA CLASSE AZIENDALE

	Classe AZIENDALE	Coefficiente di determinazione del premio
<b>BONUS</b>	1E	0,455
	1D	0,460
	1C	0,465
	1B	0,470
	1A	0,480
	1	0,500
	2	0,530
	3	0,560
	4	0,590
	5	0,620
	6	0,660
	7	0,700
	8	0,740
	9	0,780
	10	0,820
	11	0,880
	12	0,940
	13	1,000
<b>INGRESSO</b>	<b>14</b>	<b>1,150</b>
<b>MALUS</b>	15	1,300
	16	1,500
	17	1,750
	18	2,000

In caso di prosecuzione del contratto la polizza è assegnata ad una nuova classe, sia CU che aziendale -quest'ultima determinata sulla base di una scala di classi di assegnazione composta da trenta classi, dalla classe 1N alla 18- in base al pagamento, anche a titolo parziale, di eventuali sinistri con responsabilità principale nel corrispondente periodo di osservazione, applicando le regole evolutive indicate nelle successive tabelle 24C.3 e 24C.4.

La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (responsabilità minoritaria) accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria (medesimo grado di responsabilità), nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all'applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

TABELLA 24C.3 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

CLASSE CU	CLASSE DI COLLOCAZIONE				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

TABELLA 24C.4 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI AZIENDALI IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

CLASSE CU	CLASSE DI ASSEGNAZIONE				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
1N	1N	1L	1G	1D	1A
1M	1N	1I	1F	1C	1
1L	1M	1H	1E	1B	2
1I	1L	1G	1D	1A	3
1H	1I	1F	1C	1	4
1G	1H	1E	1B	2	5
1F	1G	1D	1A	3	6
1E	1F	1C	1	4	7
1D	1E	1B	2	5	8
1C	1D	1A	3	6	9
1B	1C	1A	3	6	9
1A	1B	1	4	7	10
1	1A	2	5	8	11
2	1	3	6	9	12
3	2	4	7	10	13
4	3	5	8	11	14
5	4	6	9	12	15
6	5	7	10	13	16
7	6	8	11	14	17
8	7	9	12	15	18
9	8	10	13	16	18
10	9	11	14	17	18
11	10	12	15	18	18
12	11	13	16	18	18
13	12	14	17	18	18
14	13	15	18	18	18
15	14	16	18	18	18
16	15	17	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

## **SEZIONE B - FURTO/INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE, KASKO - CONDIZIONI PARTICOLARI**

*(Garanzie valide soltanto se espressamente richiamate in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)*

### **BlackBox fornita da Octo in comodato d'uso o di proprietà**

La Compagnia prende atto che sul veicolo assicurato è stato installato ed attivato a cura del Contraente un localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS.

### **Art. 25 - FURTO/INCENDIO**

#### **Art. 25.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Compagnia indemnizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, a seguito di perdita totale o del danneggiamento (danno parziale), in conseguenza di furto, rapina e incendio. È comunque fatto salvo quanto espressamente previsto al comma 2 - "FURTO DI PARTI AMOVIBILI".

Sono altresì inclusi in garanzia:

- a) i danni subiti dal veicolo in caso di tentativo di furto o rapina, purché strumentalmente connessi a tali fatti;
- b) i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento;
- c) il furto di radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare, purché stabilmente fissati sul veicolo ed assicurati secondo quanto previsto dall'art. 28 - "SOMMA ASSICURATA";
- d) i danni causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- e) i danni derivanti dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall'azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.

Fermo quanto disposto dall'art. 27 - "ESCLUSIONI", non sono indennizzabili:

- i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- i danni derivanti da furto dei cristalli perimetrali, se non conseguenti a furto totale con o senza ritrovamento.

#### **Art. 25.2 - FURTO DI PARTI AMOVIBILI**

In caso di furto parziale tramite asportazione di parti amovibili (interne od esterne) oppure di componenti fissate al resto della struttura del veicolo per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro, la Compagnia è sollevata da ogni obbligo di indennizzo se l'Assicurato non fornisce prova dell'avvenuta sostituzione delle medesime, mediante produzione di idonea documentazione fiscale: tale ultima locuzione è intesa tassativamente quale fattura o ricevuta fiscale non essendo ammessi equipollenti. In alternativa l'Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia al fine di ottenere direttamente in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso il ripristino delle parti asportate/danneggiate.

### **Art. 26 - KASKO**

Per tutte le forme di garanzia KASKO, ad esclusione della SEMPRERAGIONE EASY, in caso di sinistri ove risultati totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'ammontare del danno risarcibile dalla Compagnia in virtù delle presenti garanzie sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, entro il valore commerciale del veicolo assicurato, nei limiti delle condizioni e del massimale indicato in polizza. In nessun caso l'indennizzo complessivo del danno, cumulato con quello corrisposto all'Assicurato in ambito RCA, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.

Fermo quanto disposto dall'art. 27 - "ESCLUSIONI", sono esclusi dalla garanzia anche i danni:

- a. indiretti di qualsiasi genere (mancato uso, deprezzamento, ecc.);
- b. agli pneumatici;
- c. avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
- d. occorsi in occasione di furto o rapina ovvero conseguenti a detti eventi;
- e. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- f. avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- g. provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

#### **Art. 26.1 - MAXIKASKO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente garanzia è concessa esclusivamente su contratti relativi a rischi nuovi, mentre non è concesso l'inserimento al rinnovo.

La Compagnia indemnizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada verificatisi durante la circolazione.

Nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, la Compagnia si riserva l'esercizio dell'azione di rivalsa, a norma dell'art. 1916 del Codice Civile, per il recupero dell'indennizzo corrisposto. La Compagnia rinuncia comunque a tale azione nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato.

#### **Art. 26.2 - SEMPRERAGIONE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente garanzia è concessa esclusivamente su contratti relativi a rischi nuovi, mentre non è concesso l'inserimento al rinnovo.

La Compagnia indemnizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, per sinistri verificatisi durante la circolazione, esclusivamente in conseguenza di:

- collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati,
- urto contro animali selvatici, randagi e/o pedoni e ciclisti, tutti purché identificati, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.

Nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, la Compagnia si riserva l'esercizio dell'azione di rivalsa, a norma dell'art. 1916 del Codice Civile, per il recupero dell'indennizzo corrisposto. La Compagnia rinuncia comunque a tale azione nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato.

#### **Art. 26.3 - SEMPRERAGIONE EASY- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**La presente garanzia è concessa esclusivamente su contratti relativi a rischi nuovi, mentre non è concesso l'inserimento al rinnovo.**

La Compagnia indennizza l'Assicurato, **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza dell'importo di €3.000,00 per evento e per anno assicurativo, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, per sinistri verificatisi durante la circolazione, esclusivamente in conseguenza di:**

- collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati,
- urto contro animali selvatici, randagi e/o pedoni e ciclisti, tutti purché identificati, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.

La copertura è prestata nella forma di assicurazione a **Primo Rischio Assoluto**, senza pertanto applicazione del disposto del successivo art. 33 - "LIQUIDAZIONE DEL DANNO", relativo alla regola proporzionale in caso di assicurazione del veicolo soltanto per una parte del suo valore.

Nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, la Compagnia si riserva l'esercizio dell'azione di rivalsa, a norma dell'art. 1916 del Codice Civile, per il recupero dell'indennizzo corrisposto. La Compagnia rinuncia comunque a tale azione nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato.

#### **Art. 27 - ESCLUSIONI**

La Compagnia non indennizza l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, verificatisi in occasione di:

- a) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- c) trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
- d) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

#### **Art. 28 - SOMMA ASSICURATA**

Il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Gli optionals, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi (ad es. radiotelefoni, apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare e similari) non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, si intendono assicurati **purché**, alla stipulazione del contratto, **ne sia stata documentata l'effettiva installazione ed il relativo importo sia stato conglobato nel valore complessivo**, preso come base per la determinazione del premio.

Per tutte le casistiche citate, il Contraente dovrà attenersi ad analoga modalità, anche in caso di installazione successiva alla stipulazione o alla prosecuzione del contratto.

**Resta inteso che, per tali optionals/accessori, il risarcimento non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata.**

#### **Art. 29 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO**

La Compagnia, in caso di prosecuzione del contratto, aggiorna automaticamente il valore assicurato al valore commerciale secondo le indicazioni della rivista QUATTRORUOTE/INFOCAR; è facoltà del Contraente richiedere alla Compagnia un diverso valore assicurato. Per i modelli non più quotati per vetustà in detta rivista, il valore assicurato viene determinato applicando una svalutazione del 10% al valore assicurato dell'ultima annualità.

#### **Art. 30 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO**

Il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Compagnia e/o all'Intermediario entro tre giorni dalla data di avvenimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta immediata denuncia alla competente Autorità, con contestuale inoltro alla Compagnia di copia originale della stessa.

Se tali eventi sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

#### **Art. 31 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al comma precedente.

## **Art. 32 - NOMINA DEI PERITI**

In caso di disaccordo sulla liquidazione del danno la stessa può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti omette di nominare il proprio perito nei quindici giorni dalla richiesta ricevuta o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina viene effettuata, su domanda di Parte, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo vanno divise tra esse, con facoltà della Compagnia di liquidare interamente il danno, trattenendo sull'indennizzo la metà a carico dell'Assicurato.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **Art. 33 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - VALORE A NUOVO**

La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro, sulla base di quanto previsto dall'art. 28 - "SOMMA ASSICURATA", dalle norme di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile e fermo quanto disposto all'art. 36 - "FRANCHIGIA O SCOPERTO".

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Tale norma non si applica in caso di selezione della forma di garanzia Kasko di cui all'art. 26.3 - "SEMPRERAGIONE EASY". Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa riferimento al valore indicato nella rivista QUATTRORUOTE/ INFOCAR senza l'applicazione dei coefficienti di riduzione o aumento di valore relativi alle condizioni di usura, percorrenza e manutenzione del veicolo e, per quelli non quotati in detta rivista al valore medio relativo ai bollettini EUROTAX, riferendosi per entrambe le pubblicazioni al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.

### **Art. 33.1 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO FURTO/INCENDIO**

La liquidazione del danno Furto/Incendio è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:

#### **Art. 33.1.A - DANNO PARZIALE**

- a) per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;
- b) oltre il primo e fino al quinto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, selleria, motore e sue parti, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso.**
- c) oltre il quinto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con applicazione del degrado d'uso per tutte le parti del veicolo assicurato.**

In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro.

La Compagnia richiede:

- la documentazione fiscale comprovante l'effettivo ripristino delle parti danneggiate o asportate;
- nel caso di furto di autoradio fissa con frontalino estraibile, la restituzione di quest'ultimo.

#### **Art. 33.1.B - DANNO TOTALE**

Quando il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, la Compagnia, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, liquida l'importo in essa indicato.

Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall'art. 33 - "LIQUIDAZIONE DEL DANNO".

In caso di danno totale (furto senza ritrovamento o incendio), la Compagnia non deduce, dal danno risarcibile, lo scoperto indicato in polizza.

La liquidazione del danno per furto totale è effettuata previa esibizione della seguente documentazione:

- certificato cronologico emesso dal PRA;
- certificato di proprietà con annotazione della "perdita di possesso" emesso dal PRA;
- originale o fotocopia della carta di circolazione;
- almeno n° 2 (due) chiavi di avviamento del veicolo e/o n° 2 (due) schede elettroniche e n° 2 (due) radiocomandi dei congegni elettronici di apertura delle portiere e dei sistemi antifurto, se eventualmente previsti /installati;
- la sottoscrizione di una procura speciale a vendere (autenticata da notaio), per consentire le operazioni di vendita o demolizione del veicolo in caso di ritrovamento dello stesso dopo la liquidazione del danno da furto totale.

La Compagnia richiede il certificato di chiusa inchiesta esclusivamente nei casi di procedimenti giudiziari per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 150bis della Legge.

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

#### **Art. 33.1.C - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI**

Si conviene che i danni agli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo saranno liquidati in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'acquisto stesso.

## **Art. 33.2 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO KASKO**

La liquidazione del danno Kasko è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:

### **Art. 33.2.A - DANNO PARZIALE**

- a) per il **primo anno** dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;
- b) oltre il primo e **fino al quinto anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, selleria, motore e sue parti, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso.**
- c) **oltre il quinto anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con applicazione del degrado d'uso per tutte le parti del veicolo assicurato.**

**In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro.**

### **Art. 33.2.B - DANNO TOTALE**

Quando il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, la Compagnia, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, liquida l'importo in essa indicato, **decurtato del valore del relitto.**

**Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, si applica quanto disposto dall'art. 33 - "LIQUIDAZIONE DEL DANNO", ferma la decurtazione del valore del relitto.**

Si considera perdita totale del veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, siano di entità superiore al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

### **Art. 33.2.C - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI**

Si conviene che i danni agli **apparecchi stabilmente fissati sul veicolo** saranno liquidati in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi **oltre sei mesi dalla data dell'acquisto stesso.**

## **Art. 34 - RECUPERI**

**Se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.**

Le cose recuperate divengono proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito il danno. In tal caso è data facoltà all'Assicurato di rientrare in possesso del veicolo ritrovato, previa restituzione dell'indennizzo riscosso. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento del danno, la Compagnia risponderà soltanto dei danni eventualmente subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto.

## **Art. 35 - GARANZIE ACCESSORIE**

L'assicurazione viene estesa alle garanzie definite di seguito, singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro,  **valide se espressamente richiamate in polizza.**

### **Art. 35.1 - CRISTALLI**

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) a seguito di rottura per causa accidentale, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in caso di intervento effettuato presso un centro convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web), che provvederà direttamente al pagamento della fattura. In caso di intervento effettuato presso un riparatore non convenzionato con la Compagnia, si applicherà una franchigia fissa sul danno di € 100,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso. Non sono indennizzabili le rigature, segnature, screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché gli eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. La presente estensione di garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.**

### **Art. 35.2 - EVENTI SOCIO-POLITICI - ATTI DI VANDALISMO**

A parziale deroga dell'art. 27 - ESCLUSIONI, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di:

- a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio;
- b) vandalismo,

**con esclusione dei danni da circolazione**, non configurabili come atti di vandalismo.

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.** Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

### **Art. 35.3 - FENOMENI NATURALI**

A parziale deroga dell'art. 27 - ESCLUSIONI, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di:

- a) trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve;
- b) alluvioni, inondazioni e terremoti,

**solo in quanto non sia stato dichiarato dalle competenti Autorità lo stato di calamità naturale.**

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.** Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

## **Art. 35.4 - PACK EVENTI**

### **1 - Incendio al box**

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari conviventi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, **documentati da copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente**.

### **2 - Collisione con veicolo non identificato o non assicurato**

La Compagnia indennizza, **in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile**, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo:

- targato non identificato, **qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona e con il limite degli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"** ai sensi della normativa vigente.
- targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione per la responsabilità civile della circolazione, **fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate**.

La Compagnia si riserva il diritto di esercitare l'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini eventualmente esperite dall'Autorità Giudiziaria e del gestore del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per le somme che abbia pagato all'Assicurato in virtù di questa garanzia.

### **3 - Circolazione abusiva**

A parziale deroga dell'art. 25.1 - FURTO/INCENDIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, l'Assicurazione viene estesa anche ai danni alle parti meccaniche subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina, anche se non consequenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

**La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

### **4 - Danni ai bagagli**

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino il danneggiamento del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimbosserà i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per annualità assicurativa**. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

**Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.**

**Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.**

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle competenti Autorità e consegnare alla Compagnia il processo verbale redatto, onde permetterle di esercitare l'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini esperite dall'Autorità Giudiziaria.

### **5 - Ripristino del sistema di antifurto**

In caso di danneggiamento del sistema di antifurto a seguito di incendio, furto tentato o consumato o incidente da circolazione la Compagnia rimbosserà, **fino ad un massimo di € 250,00 per un solo evento per annualità assicurativa**, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

**L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di idonea prova dell'esistenza dell'antifurto al momento del sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile da Circolazione o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.**

### **6 - Garanzia trasporto su treni e navi traghetto**

La Compagnia indennizza, **nei limiti delle Condizioni e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo**, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il **trasporto del veicolo stesso**, effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto roll-on/ roll-off, nei seguenti casi:

- deragliamento del treno o affondamento della nave traghetto roll-on/roll-off;
- allagamento della stiva della nave traghetto roll-on/roll-off;
- scontro del treno o della nave traghetto con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore ferroviario, consequenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore marittimo, consequenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, anche a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc);
- perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore ferroviario e/o marittimo.

**Sono in ogni caso esclusi:**

- a. i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore ferroviario e/o marittimo;
- b. i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio ferroviario e/o marittimo;
- c. i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato.

In caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati ai responsabili di bordo, i quali provvederanno a redigere un rapporto dei danni, che l'Assicurato dovrà sottoscrivere e consegnare in copia alla Compagnia, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato, onde permetterle di esercitare l'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili.

## **7 - Urto contro animali, pedoni e ciclisti**

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza dell'urto contro animali selvatici, randagi e/o pedoni e ciclisti, **tutti purché identificati, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso, avendo come limite di massimo indennizzo per evento e per annualità assicurativa la somma di € 1.000,00, anche nel caso in cui il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultasse superiore. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

## **8 - Fermo macchina**

L'assicurazione viene estesa al danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio o furto totali, indennizzabili a termini di polizza, mediante corresponsione di una **indennità fissa di € 25,00 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo** - compreso anche il tempo tecnico necessario alle riparazioni a seguito di incendio o furto con ritrovamento- e per un massimo di venti giorni per evento e per annualità assicurativa, con inizio dal giorno successivo a quello di denuncia del sinistro alla Compagnia e comunque con termine al giorno di eventuale inserimento in garanzia di un nuovo veicolo, se antecedente al termine sopraindicato.

## **9 - Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà**

In caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate di immatricolazione o di passaggio di proprietà che l'Assicurato abbia sostenuto, **entro un anno dal sinistro**, per l'acquisto di altro veicolo.

In caso di incendio, furto o smarrimento, non seguito dal ritrovamento, delle targhe del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per la duplicazione delle targhe stesse o per la nuova immatricolazione del veicolo.

## **10 - Spese per la duplicazione della patente di guida**

In caso di deterioramento della patente di guida del proprietario del veicolo, a seguito di incendio o furto del veicolo stesso, la Compagnia indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la duplicazione del documento, **fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, previa presentazione di idonea documentazione.

## **11 - Garanzia tassa automobilistica**

La Compagnia, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, corrisponde la quota parte della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**.

## **12 - Spese di recupero e parcheggio**

La Compagnia rimborsa, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**.

## **13 - Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo**

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

## **14 - Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada**

La garanzia viene estesa ai danni riportati all'interno della carrozzeria del veicolo assicurato, subiti in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso (attestato da idonea documentazione comprovante l'evento) **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. È escluso qualsiasi danno indiretto conseguente al mancato godimento o uso del veicolo, deprezzamento dello stesso, altri eventuali pregiudizi, ecc.**

## **15 - Fenomeno elettrico**

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare la funzionalità del veicolo assicurato a seguito di fenomeno elettrico comunque verificatosi, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. Non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

## **Art. 36 - FRANCHIGIA O SCOPERTO**

**La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza.** Tale franchigia o scoperto con relativo importo minimo non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore del network convenzionato con la Compagnia, il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalle varie convenzioni.

In caso di danno totale a seguito di furto senza ritrovamento o incendio, la Compagnia non deduce, dal danno risarcibile, lo scoperto indicato in polizza.

## **SEZIONE C - TUTELA LEGALE - CONDIZIONI PARTICOLARI**

*(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)*

La Compagnia si avvale per la "Tutela Legale", gestione e liquidazione sinistri, di **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.** - in seguito semplicemente denominata "DAS" - Direzione Generale - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona - sito internet [www.das.it](http://www.das.it) - tel. 045.83.78.901 - fax 045.83.51.023.

### **Art. 37 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Compagnia assicura, alle condizioni del presente contratto **e con un massimale determinato per sinistro, come indicato in polizza**, il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato assunti in garanzia, e più precisamente:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un perito, approvato dalla Direzione Generale di DAS e/o nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Direzione Generale DAS ai sensi dell'art. 45 - "GESTIONE DEL SINISTRO";
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 38 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l'uso del veicolo identificato in polizza e riguardano la tutela dei diritti che l'Assicurato pretende lesi, e precisamente qualora:

- subisca danni extracontrattuali, dovuti a fatto illecito di terzi;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- debba sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCA;
- debba ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.

### **Art. 39 - PERSONE ASSICURATE**

Oltre all'Assicurato, i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall'Assicurato quando siano alla guida del veicolo individuato in polizza, sempreché non siano in contrasto di interesse con l'Assicurato. In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato.

### **Art. 40 - ESCLUSIONI**

**L'assicurazione non comprende o non è operante:**

- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per controversie relative a responsabilità extracontrattuale delle persone assicurate;
- per multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o comunque non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Tuttavia la garanzia è operante nel caso di guida con patente idonea, ma scaduta, purché l'Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro novanta giorni dalla data del sinistro;
- se il veicolo assicurato sia usato in difformità da quanto previsto dai documenti di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Compagnia.

### **Art. 41 - INSORGENZA DEL SINISTRO**

Per insorgenza del sinistro s'intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di procedimenti penali a carico di più persone assicurate il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### **Art. 42 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

A parziale deroga dell'art. 2 - "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le sezioni), si conviene che l'assicurazione è limitata ai sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

### **Art. 43 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare a DAS, tramite la Compagnia e/o l'Intermediario, il sinistro, trasmettendo inoltre gli atti e i documenti di cui al successivo articolo. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione Generale di DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definire in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense, e con esclusione di spese e/o diritti di trasferte, vacazione, domiciliazione e di duplicazione

di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi un conflitto di interessi con la Compagnia o qualora anche la controparte goda di copertura di Tutela Legale con DAS.

#### **Art. 44 - FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

#### **Art. 45 - GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri di cui gli incarichi, a legali e/o periti, siano preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o di composizione della vertenza deve essere preventivamente autorizzato da DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto d'assicurazione. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

#### **Art. 46 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, verrà demandata a un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Le Parti, anziché ricorrere all'arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

## **SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI PARTICOLARI**

*(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA)*

### **Art. 47 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni che possono occorrere al conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza di incidente stradale; l'assicurazione vale anche nel caso in cui il conducente a seguito di fermata accidentale del veicolo assicurato, si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.

Qualora il conducente sia persona diversa dall'Assicurato, la garanzia è operante a condizione che lo stesso sia stato autorizzato alla guida dall'Assicurato medesimo.

Sono considerati infortuni, durante la guida e sono quindi compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas e vapori;
- i colpi di sole o di calore;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche grave;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine.

L'assicurazione è valida a condizione che:

- il conducente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, avendo superato gli esami di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della direzione della M.C.T.C., salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato al momento del sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;
- vengano osservate le disposizioni di Legge concernenti l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i terzi responsabili dell'infortunio.

### **Art. 48 - ESCLUSIONI**

**L'assicurazione non è operante:**

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- a seguito di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari;
- in occasione di guerra, anche se non dichiarata, e insurrezione generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- nel caso di ernia di qualsiasi tipo, di malore o stato di incoscienza causato da infermità mentale (sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forma maniaco depressiva, stato paranoico, altra infermità mentale di gravità analoga);
- in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati od accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- in caso di delitti e atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- in caso di infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni.

### **Art. 49 - GARANZIE PRESTATE**

#### **Art. 49.1 - MORTE DA INFORTUNIO**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, fermo l'obbligo di denuncia, la Compagnia liquida la somma assicurata indicata in polizza per il caso morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

#### **Art. 49.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, fermo l'obbligo di denuncia, la Compagnia liquida:

- a) l'intera somma assicurata indicata in polizza, nel caso di invalidità permanente totale e assoluta;
- b) una indennità proporzionale a tale somma, in relazione al grado di invalidità residuata, nel caso di invalidità permanente parziale.

L'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, con riferimento alla tabella INAIL indicata all'allegato 1 del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche. Nei casi di invalidità non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

#### **Art. 50 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ**

**L'indennizzo non è dovuto qualora l'invalidità permanente residuata risulti pari o inferiore al 3%.**

Le invalidità permanenti residuali pari o superiori all'80% del totale vengono liquidate al 100%.

## **Art. 51 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI**

In caso d'infortunio l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono presentare denuncia scritta alla Compagnia e/o all'Intermediario la polizza entro tre giorni dal suo verificarsi. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari aventi diritto, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.

## **Art. 52 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ**

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per gli esiti diretti ed esclusivi ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

## **Art. 53 - CONTROVERSIE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO**

In caso di disaccordo tra le Parti, è facoltà delle stesse di incaricare, per iscritto e di comune accordo, un collegio composto da tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente o Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio, che dovrà stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero valutare le conseguenze attribuibili all'infortunio, tenendo conto dei miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o domicilio eletto dallo stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce nella misura del 50% per le spese del terzo medico e di eventuali ulteriori spese per accertamenti disposti, di comune accordo, in sede arbitrale. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio potrà concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

## **SEZIONE E - ASSISTENZA PLUS**

*(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia RCA abbinata alla presenza di BlackBox)*

### **ASSISTENZA SATELLITARE**

Premesso che tutte le informazioni relative ai servizi forniti da Octo congiuntamente alla copertura assicurativa del veicolo sono riportate nelle "Condizioni Generali di Abbonamento", consegnate insieme alla polizza e sottoscritte dal Contraente, di seguito si riporta una sintesi della descrizione dei servizi e delle modalità di fruizione ed erogazione.

#### **PRESTAZIONI**

- a) La Sala Operativa di Octo in caso di richiesta di assistenza, qualunque sia la modalità d'origine, caso per caso, potrà provvedere:
  - alla verifica e gestione delle richieste di soccorso e/o assistenza, in caso di richiesta di assistenza generata dal Contraente e/o dall'Utilizzatore prevalente dell'autovettura;
  - all'inoltro delle richieste di soccorso meccanico, complete di posizione del veicolo, alla Struttura Organizzativa che eroga il servizio di assistenza secondo le modalità dettagliate nelle norme che regolano l'assicurazione "Assistenza Stradale", di cui alla sezione E delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia e per la quale ha corrisposto il relativo premio;
  - alla verifica e gestione dell'allarme crash o mini crash generato automaticamente dal sistema e pervenuto alla Sala operativa, con inoltro della segnalazione alla Struttura Organizzativa che eroga il servizio di "Assistenza Stradale" sia in caso di mancato contatto con il Conducente, ma in presenza di elementi obiettivi e riscontrabili dagli operatori, che in caso di conferma del sinistro o di una situazione di necessità da parte del Conducente.
- b) il Centro Servizi di Octo provvede inoltre a:
  - rilevare, elaborare, raccogliere i dati di utilizzo del veicolo ed i dati relativi ai sinistri avvenuti durante la circolazione stradale e a trasmetterli in forma aggregata alla Compagnia;
  - fornire le credenziali di accesso, riservato per il Contraente, mediante l'invio tramite e-mail o sms, al sito web www.octotelematics.it per la visualizzazione dei dati di utilizzo del veicolo e dei dati registrati in caso di sinistro.
- c) la Compagnia rende invece disponibile l'accesso, riservato per il Contraente, all'APP howUdrive per la visualizzazione dei dati di utilizzo del veicolo e dei dati registrati in caso di sinistro, mediante identificazione con dati univoci.

#### **MODALITA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO**

Le prestazioni del servizio potranno essere richieste ad Octo per il veicolo sul quale risulta installata la BlackBox:

- a) a seguito di segnale d'allarme crash generato automaticamente dal sistema e pervenuto alla Sala operativa;
- b) a seguito di segnalazione diretta alla Sala operativa da parte del Contraente e/o del contatto indicato dal Contraente quale utilizzatore prevalente.

In caso di falso allarme è cura del Contraente e/o del contatto provvedere al relativo annullamento, seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso e/o le indicazioni ricevute dalla Sala operativa.

#### **MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni del servizio potranno essere fornite, compatibilmente con le norme giuridiche del luogo in cui avviene l'intervento, solo ed esclusivamente se la Sala Operativa di Octo ha ricevuto la localizzazione del Veicolo al momento dell'evento e sono state attivate secondo le modalità previste al precedente punto "Modalità di richiesta del servizio".

Qualora il Contraente non usufruisca o usufruisca parzialmente per sua scelta o negligenza di una o più prestazioni previste dal contratto nell'anno di competenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Sala operativa, nei casi di allarme e/o soccorso, verifica la richiesta chiedendo conferma al Contraente e/o al contatto e provvede all'identificazione del conducente. Qualora il Contraente e/o il contatto annulli la richiesta di soccorso, la Sala operativa ritiene risolto l'allarme e non intraprende nessuna ulteriore azione.

##### **a) Gestione allarme crash o mini-crash**

In caso di ricezione di un allarme automatico crash o mini-crash, la Sala Operativa provvede a verificare lo stato del veicolo e contattare il Contraente e/o il contatto tramite ai numeri telefonici forniti.

Se la Sala operativa riceve conferma -dal Contraente e/o dal contatto e/o dal soggetto diverso qualificatosi come conducente autorizzato all'uso dell'autovettura- della veridicità del sinistro e/o di una situazione di necessità:

- fornisce assistenza tecnica e informativa per le procedure da adottare in caso di incidente;
- richiede il soccorso sanitario, in caso di emergenza medica, contattando le Forze dell'Ordine per l'attivazione e l'invio di un'ambulanza nel luogo dell'evento;
- attiva la richiesta delle prestazioni di "Assistenza Stradale", inoltrando la segnalazione, completa di posizione del veicolo, alla Struttura Organizzativa che eroga il servizio di assistenza previsto dalla polizza. A seguito di ciò, la gestione dello specifico intervento passa integralmente in capo alla Struttura Organizzativa che eroga il servizio di "Assistenza Stradale" ed eventuali ulteriori comunicazioni intercorreranno esclusivamente tra quest'ultima ed il Contraente e/o il contatto e non più per il tramite della Sala Operativa di Octo.

In mancanza di contatto con il Contraente e/o il conducente autorizzato all'uso dell'autovettura, la Sala Operativa di Octo qualora ritenga, sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, la sussistenza di una effettiva situazione di necessità attiva la Struttura Organizzativa che provvede a contattare nuovamente il Contraente per verificare l'eventuale necessità di assistenza.

**L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione della BlackBox.**

**b) Gestione richieste servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina**

Il Servizio decorre contestualmente all'attivazione della BlackBox ed è operativo 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.

Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Cliente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza di Octo (dall'Italia: numero verde 800-662424; dall'estero: numero +39-05221845902).

Il Cliente deve inviare appena possibile alla sala operativa copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.

Al Cliente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti.

Qualora le stesse ritrovano il veicolo sarà cura della sala operativa di sicurezza darne comunicazione al Cliente.

Il Cliente deve comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto, per annullare la richiesta di intervento. La mancata comunicazione può comportare la responsabilità del Cliente e Octo e/o la Compagnia potranno addebitargli le spese eventualmente sostenute.

L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione del Contatore satellitare e nel caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo o della singola garanzia "Furto".

**c) Gestione richieste di assistenza tecnica provenienti dal Contraente**

La Sala Operativa di Octo in caso di richieste di soccorso e/o assistenza generata dal Contraente e/o dall'Utilizzatore prevalente dell'autovettura provvede all'inoltro delle richieste di soccorso meccanico, complete di posizione del veicolo, alla Struttura Organizzativa che eroga il servizio di assistenza secondo le modalità dettagliate nelle norme che regolano l'assicurazione "Assistenza Stradale", di cui alla sezione E delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia e per la quale ha corrisposto il relativo premio.

**d) Gestione alert batteria**

Il servizio consente di informare il Contraente, tramite l'invio di un sms verso il contatto telefonico cellulare fornito, della disconnessione della BlackBox dalla batteria dell'auto, segnalando i numeri della Sala Operativa da contattare in caso di furto.

**Art. 51 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

A parziale deroga dell'art. 2 - "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le sezioni), si conviene che i servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Il servizio di ricerca del veicolo è inoltre operativo negli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

**ASSISTENZA STRADALE**

Premesso che la Compagnia si avvale per la "Assistenza stradale", gestione e liquidazione sinistri, di **Europ Assistance**, di seguito si riporta la descrizione delle prestazioni e dei servizi e delle modalità di fruizione ed erogazione degli stessi.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 52 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

**Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.**

A parziale deroga dell'art. 2 - "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le sezioni), si conviene che l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

**Art. 53 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI**

La copertura assicurativa ha validità dal giorno di decorrenza della polizza RCA emessa dalla Compagnia ed è valida per tutta la durata della stessa.

**Art. 54 - ESCLUSIONI**

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) non abilitazione del conducente alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e) dolo dell'Assicurato;
- f) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- g) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- h) suicidio o il tentato suicidio.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

#### **Art. 55 - DELIMITAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI**

Ferme restando le limitazioni riportate nelle singole prestazioni, le seguenti condizioni sono sempre operanti:

1. Le prestazioni di Assistenza erogate da Europ Assistance sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo, nel corso dell'anno di validità della polizza;
2. Il diritto alle Assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance al verificarsi del sinistro;
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni;
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
5. La Struttura Organizzativa di Europ Assistance non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza;
6. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;
7. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa di Europ Assistance e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
8. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata;
9. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
10. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili;
11. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

#### **Art. 56 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro coperto della garanzia Assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza.

#### **Art. 57 - PRESTAZIONI**

##### **Traino**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso **al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, in alternativa l'assicurato potrà richiedere il traino presso un'officina di sua fiducia purché entro un raggio di 25 km dal luogo di fermo, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.**

##### **Officina Mobile in Italia – Depannage**

Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. **La garanzia è operante anche in caso di esaurimento della batteria, foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.**

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.

**La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

**Sono comunque sempre a carico dell'Assicurato le spese relative all'intervento qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili, per il recupero del veicolo, qualora risultasse impossibile la riparazione in loco.**

##### **Recupero del veicolo fuori strada**

Qualora a seguito di Incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 1.200,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

### **Demolizione del veicolo in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto con ritrovamento del veicolo, incendio, incidente, , in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell' Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe del veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell' estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

**La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.**

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.**

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico e "copia produttore" a norma di legge e, quando disponibile, invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

**L'Assicurato prende atto che il Veicolo verrà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".**

**La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.**

Rimangono a carico dell'Assicurato le spese relative all'intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo, nonché gli eventuali costi di deposito del veicolo, che l'Assicurato dovrà provvedere a pagare direttamente.

### **Consulenza medica**

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà chiedere, direttamente o tramite il proprio medico curante, una consulenza medica telefonica ai medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

**Si precisa che tale consulto considerate le modalità di Prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.**

### **Invio autoambulanza in Italia**

Qualora a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in ambulanza, **la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) dal punto di primo soccorso alla destinazione indicata dall'Assicurato stesso.**

### **Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo**

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo rubato e **mettendo a disposizione l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente (originale che verrà restituito all'Assicurato stesso a conclusione della pratica avvenuta), nonché il foglio complementare o il certificato di proprietà in originale o in copia conforme (se anche questo documento è stato oggetto del furto, il fatto deve essere specificato in denuncia e se ciò non è avvenuto, l'Assicurato dovrà fare un'integrazione della denuncia medesima).**

A fronte della disponibilità della denuncia e del certificato di cui sopra, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. **La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.**

### **Invio infermiere al domicilio in Italia**

Qualora l'Assicurato a seguito di ricovero ospedaliero dovuto ad un infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, necessiti di assistenza infermieristica domiciliare, può richiedere alla Struttura Organizzativa di organizzare tale servizio **nelle 2 settimane successive alle sue dimissioni.**

La Struttura Organizzativa provvederà quindi ad inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di €200,00 per evento.

### **Invio fisioterapista al domicilio in Italia**

Qualora l'Assicurato a seguito di ricovero ospedaliero dovuto ad un infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, necessiti di prestazioni fisioterapiche, può richiedere alla Struttura Organizzativa di provvedere ad organizzare una serie di sedute con un fisioterapista convenzionato nelle 2 settimane successive alle sue dimissioni, tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di €200,00 per evento.

### **Consegna spesa a domicilio in Italia**

Qualora l'Assicurato una volta dimesso a seguito di ricovero ospedaliero dovuto ad un infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, e nelle 2 settimane successive alle sue dimissioni non possa allontanarsi dal proprio domicilio, può richiedere alla Struttura Organizzativa di provvedere ad organizzare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari di prima necessità.

La Struttura Organizzativa provvederà a farsi fornire dall'Assicurato l'elenco dei generi alimentari da lui richiesti, trasferendola a un fornitore convenzionato che provvederà alla consegna della spesa.

L'Assicurato sarà preventivamente informato sui tempi previsti per il recapito della spesa e sull'importo totale che dovrà riconoscere all'incaricato al momento della consegna.

**Saranno a carico della Compagnia i costi relativi all'organizzazione ed all'invio dei beni acquistati entro il massimale di € 200,00 per evento.**

**Saranno invece interamente a carico dell'Assicurato i costi dei generi alimentari ordinati il cui importo totale non potrà comunque superare la cifra di € 200,00 per ogni consegna.**

### **Collaboratore familiare in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero ospedaliero dovuto ad un infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, abbia la necessità di risistemare i locali della propria abitazione e/o il loro contenuto, può richiedere alla Struttura Organizzativa nelle 2 settimane successive alle sue dimissioni il reperimento e l'invio di un collaboratore familiare, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese relative a tale prestazione sino ad un massimo di € 200,00 per evento.

### **Auto in sostituzione per la mobilità in Italia/ Stop & Go**

Qualora in conseguenza di sinistro, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione di Traino oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione a chilometraggio illimitato, adibita ad uso privato, senza autista e 1.200 cm<sup>3</sup> di cilindrata.

Tale autovettura verrà rilasciata anche se non richiesta contestualmente al fermo del veicolo, presso un centro di noleggio convenzionato, per un massimo di 3 giorni consecutivi.

Se l'autovettura in sostituzione viene richiesta al momento del fermo del veicolo, la stessa potrà essere fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, anche presso il luogo di fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.

Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Compagnia terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera entro un massimale di € 100,00.

Entro il termine dei 3 giorni di cui sopra, dovrà essere certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti dalla prestazione – Auto in sostituzione in Italia.

L'Assicurato riconsegnereà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.

Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla stazione di autonoleggio:

- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalla stazione di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

### **Auto in sostituzione in Italia**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ad 8 ore lavorative di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione dell'autovettura ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da un'officina secondo i tempi della casa costruttrice ed in conformità ai tempi dell'associazione nazionale imprese di assicurazione (Ania) oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità, durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto, un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cm<sup>3</sup>), con percorrenza illimitata, per un massimo di:

- 15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio parziale, furto parziale o tentato, rapina tentata;
- 40 giorni consecutivi in caso di furto o rapina totali o incendio totale del mezzo.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese.

Il veicolo sostitutivo verrà fornito ugualmente, anche nel caso in cui le riparazioni comportanti il fermo suddetto non vengano effettuate, a condizione che le stesse risultino antieconomiche rispetto al valore del veicolo post sinistro.

**Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

**La stazione di autonoleggio potrebbe richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.**

**La prestazione non è operante per:**

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

#### **Assistenza telefonica (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)**

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

**La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.**

### **Art. 58 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

#### **Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva**

Qualora, a seguito della prestazione **Auto in sostituzione in Italia** di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, **su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a sua disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungerla.**

**La Compagnia terrà a proprio carico fino ad un massimo di €100,00 per sinistro.**

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

#### **Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
  - aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

**La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.**

#### **Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione precedente (Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato), viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

#### **Spese d'albergo**

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una **sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte**, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Compagnia a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino alla riparazione del veicolo e comunque entro un massimale complessivo di €600,00 per singolo sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).**

### Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto **immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per quattro giorni**, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di **continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia**, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure:
- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La stazione di autonoleggio potrebbe richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

In alternativa la Struttura Organizzativa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a sua disposizione un taxi per permettergli il rientro al luogo di residenza in Italia o il proseguimento del viaggio, entro un massimale di € 75,00 per sinistro.

### Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. In Italia la prestazione non è operante in caso di mancanza pezzi di ricambio dovuta a chiusura dei ricambisti (ferie e/o giorni festivi) o a difficoltà solo temporanee di approvvigionamento dei ricambisti medesimi. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Compagnia.

### Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

### Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per quattro giorni, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **venga riparato sul posto dell'immobilizzo** oppure in caso di furto o rapina il veicolo stesso **venga ritrovato nel medesimo Paese dove fu perpetrato il reato di cui sopra**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso.

In questo caso la Compagnia terrà a proprio carico l'onorario dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere ed i traghetti.

### Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a quattro giorni lavorativi (escludendo dal computo dei giorni di fermo i tempi di attesa dei pezzi di ricambio), oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato stesso.

Le spese relative a tale trasporto, nonché i costi della giacenza a far data dalla richiesta di recupero del veicolo fatta dall'Assicurato alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia, fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di spesa rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

### Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro.

### Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

## **Art. 59 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO**

### **Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a quattro giorni lavorativi (escludendo dal computo dei giorni di fermo i tempi di attesa dei pezzi di ricambio), oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove stato perpetrato il reato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

### **Viaggio di un familiare**

Qualora a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

### **Accompagnamento minori**

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di quindici anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

### **Prolungamento soggiorno**

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro. Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

### **Interprete a disposizione**

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio per incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di €600,00 per sinistro.

### **Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di €2.500,00 per sinistro.

### **Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un massimo di € 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

### **Rimpatrio sanitario**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di Km).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo che ne fosse in possesso, il biglietto di viaggio (aereo, ferroviario, ecc.), non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

#### **Rientro salma**

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

#### **Trasmissione messaggi urgenti**

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. **Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

#### **Art. 60 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Dovunque l'Assicurato si trovi, in qualsiasi momento, contatti la Struttura Organizzativa  
in funzione 24 ore su 24, dall'Italia al numero verde  
e dall'Estero al numero telefonico

**800 087 531**  
**+39 02 58245147**

Comunicando con precisione:

- 1) Nome e cognome;
- 2) numero di targa del veicolo;
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla CABD;
- 4) il tipo di assistenza necessaria;
- 5) indirizzo del luogo in cui si trova e del luogo del fermo veicolo se diverso;
- 6) recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.



La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione dell'Assistenza.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La Struttura Organizzativa per poter erogare le prestazioni previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita del suo consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Codice Privacy). Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al trattamento dei dati.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### INCIDENTE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE E KASKO

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'Assicurato ne deve dare comunicazione alla Compagnia e/o all'Intermediario entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, inoltrando l'apposito modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l'eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.), in proprio o anche per il tramite della filiale di competenza.

Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:

- nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;
- targa, numero di polizza e compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti;
- numero e scadenza validità della patente dei conducenti;
- giorno, ora e luogo dell'incidente;
- descrizione dei danni riportati;
- luogo, data di nascita del conducente;
- residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;
- raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;
- segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- indicando il luogo ove sia possibile accettare i danni subiti dal veicolo.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

#### Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia utilizzando il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Qualora ricorrono tutti i presupposti previsti dalla Legge per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvede alla liquidazione dei danni.

#### Risarcimento ordinario

In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia alla Compagnia e/o all'Intermediario, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

#### Risarcimento al trasportato

Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

### SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI

In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:

- **in caso di veicolo non identificato** i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una franchigia di € 500,00;
- **in caso di veicolo non assicurato**, sia i danni alle cose che alle persone.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

### SINISTRO CON VEICOLI STRANIERI

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta al Centro Informazioni CONSAP S.p.A..

#### Sinistro avvenuto in Italia

E' necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI (Bureau Italiano, ente domiciliario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inherente all'entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito [www.ucimi.it](http://www.ucimi.it).

#### Sinistro avvenuto all'estero

Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma Fax 06.85796270 - Tel. 06.85796415 - mail: [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it), indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

#### Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato

Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risultati impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP

S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)), quale organismo di indennizzo nazionale.

#### **Altri casi**

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde (esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

#### **FURTO E RAPINA - PACK EVENTI - EVENTI SOCIO POLITICO (SCIOPERI, TUMULTI POPOLARI, SOMMOSSE, DIMOSTRAZIONI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO) - ATTI VANDALICI**

Presentare immediatamente denuncia del fatto a Polizia o Carabinieri o altra autorità competente; in caso di danno parziale, precisare le parti del veicolo rubate o danneggiate e:

- inviare originale della denuncia alla Compagnia e/o all'Intermediario;
- indicare il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità.

Di seguito sono elencate le incombenze previste per alcune fattispecie specifiche della garanzia Pack Eventi:

- in caso di furto di apparecchi audiofonovisivi e di optionals/accessori, presentare fattura o ricevuta fiscale comprovanti l'acquisto e l'installazione dei medesimi, a condizione che gli stessi siano espressamente dichiarati in polizza ed il relativo valore sia compreso nella somma assicurata;
- in caso di furto totale, l'Assicurato deve consegnare alla Compagnia e/o all'Intermediario: certificato cronologico e perdita di possesso emessi dal PRA, originale o copia del libretto di circolazione e le chiavi del veicolo. Alla firma della quietanza di pagamento del furto totale, l'Assicurato deve altresì consegnare procura speciale a vendere autenticata da notaio;
- in caso di ritrovamento del veicolo rubato, richiedere copia del verbale di ritrovamento e inviarlo alla Compagnia e/o all'Intermediario;
- in caso di distruzione della patente di guida, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per la duplicazione del documento;
- in caso di incendio del veicolo, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell'incendio del veicolo rimessato;
- in caso di furto e/o rapina del veicolo, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità;
- in caso di immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro veicolo e/o spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento), documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute e presentare la denuncia inoltrata alle Autorità competenti.

#### **INCENDIO - EVENTI NATURALI - ROTTURA CRISTALLI**

Presentare denuncia alla Compagnia e/o all'Intermediario:

- descrivendo dettagliatamente il sinistro e le parti danneggiate;
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentando con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità.

#### **TUTELA LEGALE**

Nel caso insorgano controversie a seguito di incidente stradale, l'Assicurato, qualora ritenga lesi i propri diritti, deve verificare se la garanzia è prestata; in tal caso deve richiedere alla Compagnia e/o all'Intermediario l'intervento di DAS (Difesa Automobilistica Sinistri) per la tutela dei diritti lesi.

#### **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

Inoltrare denuncia alla Compagnia e/o all'Intermediario entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio, allegando certificato e/o documentazione medica. Il decorso delle lesioni, fino alla dichiarata stabilizzazione delle stesse, deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

#### **ASSISTENZA PLUS**

**Nel caso di necessità di "Assistenza Stradale",** dopo aver verificato se la garanzia è prestata, l'Assicurato deve telefonare immediatamente ai numeri della Struttura Organizzativa di **Europ Assistance Italia S.p.A.** indicati nelle Condizioni di Assicurazione - Sezione E - Assistenza PLUS.

**Nel caso di necessità di "Assistenza Telematica",** telefonare ai numeri della Sala operativa di **Octo Telematics Italia S.r.l.** indicati nelle Condizioni di Assicurazione - Sezione E - Assistenza PLUS.

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.  
una Società del Gruppo Helvetia**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5351.829

[www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it)

e-mail pec: [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it)

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581 - R.E.A.  
n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig.  
del 20/06/1986 (G.U. n.148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni

Società con Unico Socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia  
Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031